

CCXCVIII.

TORNATA DI MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 1882

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. *Il presidente dà comunicazione di una lettera del deputato Fabrizi Nicola con la quale dichiara che avrebbe votato in favore dello scrutinio di lista e contro la rappresentanza delle minoranze. = Seguito della discussione del disegno di legge per lo scrutinio di lista — Il deputato Mussi svolge un emendamento all'articolo 46 — Osservazioni del relatore, del ministro di grazia e giustizia, e dei deputati Chinaglia, Lioty G. — Il deputato Morana dichiara di mantenere il suo emendamento all'articolo 47 — Osservazioni del relatore e del ministro di grazia e giustizia — I deputati Crispi e Morana ritirano i loro emendamenti — Il deputato Minghetti propone si voti per divisione l'emendamento della Commissione all'articolo 65 — I deputati Vacchelli e Cancellieri ritirano i loro emendamenti — Il deputato Brunetti svolge un suo emendamento all'articolo 74 — Osservazioni del relatore e del ministro di grazia e giustizia — Sull'articolo 75 parlano il deputato Alli-Maccarani, il relatore, i deputati Genala, Crispi, il ministro di grazia e giustizia — Il deputato Di Sant'Onofrio svolge una sua aggiunta all'articolo 77 — Osservazioni del relatore e del ministro di grazia e giustizia — Il deputato Crispi si riserva di presentare uno speciale disegno di legge — Il deputato Abignente ritira un suo articolo aggiuntivo — Dopo le osservazioni del relatore e del ministro i deputati Fazio E. e Romeo ritirano gli emendamenti da essi presentati — Il deputato Taiani Diego svolge un suo emendamento ed il deputato Spaventa lo appoggia — Osservazioni in proposito del relatore e del ministro di grazia e giustizia — Il deputato Riberi Spirito svolge una sua proposta affinché sia accordata un'indennità ai deputati, ed il deputato Cavallotti svolge un suo ordine del giorno sullo stesso argomento — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Per fatto personale parla il deputato Ricotti — Si proclama l'esito della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge per lo scrutinio di lista. = Il presidente annuncia che sarà mandata agli uffizi una proposta del deputato Giera ed altri. = Sull'ordine del giorno parlano i deputati Fortunato, Di San Donato, Leardi, Nicotera, Arbib, Plutino A., Nanni, Mussi, Di Sambuy, Cancellieri, Ercole ed il ministro di grazia e giustizia.*

La seduta comincia alle ore 2 15 pomeridiane.

Il segretario Quartieri dà lettura del processo verbale della precedente seduta pomeridiana, che viene approvato; quindi legge il seguente sunto di

PETIZIONI.

2758. La Giunta municipale e il Consiglio accademico dell'Università di Camerino rivolgono alla Camera alcune considerazioni intorno al disegno di legge relativo all'istruzione superiore, tendenti ad ottenere che le Università libere siano equiparate alle altre e comprese nelle disposizioni del progetto stesso.

2759. La Camera di commercio di Treviso raccomanda la petizione inoltrata dai fabbricanti di carta italiani, con cui invocano alcuni provvedimenti a pro della loro industria.

CONGEDI.

PRESIDENTE. Chiedono congedo per motivi di salute: l'onorevole Della Rocca di 5 giorni; l'onorevole Sanguinetti Adolfo di 4.

(Sono accordati.)

COMUNICASI ALLA CAMERA UNA DICHIARAZIONE DEL DEPUTATO FABRIZI N. SULLE ULTIME VOTAZIONI DELLA CAMERA RELATIVE AL DISEGNO DI LEGGE SULLO SCRUTINIO DI LISTA.

PRESIDENTE. L'onorevole Nicola Fabrizi scrive alla Presidenza che, impedito da malattia di recarsi alla Camera, egli dichiara che, se si fosse trovato presente, avrebbe votato, nella prima votazione nominale, in favore dello scrutinio di lista, e nell'altra votazione nominale, avrebbe votato contro la rappresentanza delle minoranze.

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1882

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE
PER LO SCRUTINIO DI LISTA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sullo scrutinio di lista.

Approvato ieri l'articolo 45, verremo ora alla discussione di altri articoli, che sono stati proposti, da aggiungersi dopo il 45. Il primo è dell'onorevole Mussi; ne do lettura:

« Art. 46. Qualora per effetto del nuovo censimento ci fossero collegi in cui il numero dei deputati risultasse inferiore a 1 per 55,000 abitanti, essi avranno diritto a 1 deputato in ragione della eccedenza di 55,000 abitanti.

« Il Governo del Re, dentro un mese dall'accertamento legale della popolazione di diritto, farà per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, l'assegnazione dei nuovi deputati ai collegi che vi avranno diritto. »

Domando se questa aggiunta dell'onorevole Mussi è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, l'onorevole Mussi ha facoltà di svolgerla.

MUSSI. Onorevoli signori, io oso invocare la vostra benevola attenzione, e vi prego di accordarmela anche perchè ne userò brevemente. Finirò il mio discorso imitando i predicatori quaresimali, quantunque ci sorrida ancora il carnevale. Non vi domanderò l'abbondante elemosina (*Si ride*), ma vi domanderò un atto di giustizia; ed io so che a questa domanda voi rispondete sempre affermativamente.

Noi discutiamo una legge elettorale. Qual è il principio a cui la informiamo? La rappresentanza degli interessi? No; è stata scartata. Il censo? È stato relegato nell'ultimo cantuccio, e sta bene; ma pure qualche principio dobbiamo ammetterlo. Ora se noi non vogliamo far rappresentare gl'interessi ed il censo, dobbiamo procurare la corretta rappresentanza della popolazione, che in ultimo corrisponde esattamente alla massima quantità positiva di capacità politica nazionale.

Se noi ci allontaniamo da questa base per un eclettismo deplorabile o per il timore di sollevare questioni irritanti, noi faremo opera vana e spoglieremo la legge di ogni maestà, imperocchè quando la legge non si informa ad un principio di giustizia, essa è giudicata frutto di un capriccio o di una colleganza d'interessi; e contro il capriccio e contro la colleganza degli interessi tutti si ribellano.

Noi rappresenteremo dunque o faremo rappre-

sentare le popolazioni: ma quali popolazioni? Le attuali. Se voi non accettate questo principio, infirmate la base giuridica della legge. Infatti ciò è tanto vero che questa massima voi l'avete sancita.

L'articolo 46 della legge stabilisce:

« Il riparto del numero dei deputati per ogni provincia e la corrispondente circoscrizione dei collegi devono essere riveduti per legge, nella prima Sessione che succede alla pubblicazione del decennale censimento ufficiale della popolazione del regno. Il riparto è fatto in proporzione della popolazione delle provincie e dei collegi, accertata col censimento medesimo. »

Ora, o signori, voi avete l'obbligo assoluto di prender per base nel riparto delle popolazioni il censimento, quando questo è stato pubblicato; e se voi questo non fate, violate palesemente una disposizione che avete appena sancita.

Vi è stato proposto l'emendamento Chinaglia. Questo minacciava di ricacciarvi nelle tabelle, forse vi avrebbe costretto a togliere a certe provincie dei rappresentanti. E voi vi siete rifiutati a ciò. Eravate appena fuori di quella selva selvaggia, aspra e forte delle tabelle, e avete avuto paura di rientrare nel fitto della macchia. Io lodo la vostra prudenza, massima virtù negli uomini politici, purchè la prudenza non offenda troppo i criteri della giustizia. Non dimenticate, o signori, che voi i risultati del censimento li applicate subito e li applicate nella parte gravosa.

Quando voi rinnoverete coi comuni gli appalti del dazio-consumo, il ministro Magliani non avrà tanti scrupoli ad invocare il censimento per domandare l'aumento. Quando si esigono le quote d'imposta che si devono dalle provincie o dai comuni per le spese in cui sono chiamati per legge a contribuire, il criterio distributivo lo cercate nel numero della popolazione. Il numero della popolazione determina la qualità e la quantità delle scuole ed istituzioni educative che voi obbligatoriamente imponete ai comuni.

Ora che dovete assegnare il numero dei rappresentanti delle provincie, perchè non accetterete per base il numero della popolazione da voi accertato? perchè non applicherete la legge? Perchè la vostra legge deve sempre assomigliare al leone, sempre pronto coll'artiglio feroce ad afferrare la preda, e mai all'uomo giusto, che usa la mano sollecita per pagare i suoi debiti? I Leoni a Roma, fino ad oggi almeno, non incontrano molta fortuna o simpatia, e sembrano invecchiati ed imbelli, ed in Italia non si vedono che scolpiti nel sasso o chiusi nei serragli; persuadetevi, nel nostro paese non sono acclimatizzabili.

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1882

Perciò, o signori, io v'invito, almeno in parte, a provvedere all'applicazione di questo principio. Accettate un precedente già sancito nelle nostre leggi elettorali. Quando abbiamo abbassato il limite della ricchezza mobile, per quella disposizione di legge molti cittadini avrebbero dovuto perdere il diritto elettorale; ma voi sapientemente non avete accettato il gravoso ed odioso partito, ed avete preferito di conservare il diritto elettorale ai cittadini che già lo possedevano. Appliciamo questo provvedimento nella legge elettorale per ciò che riguarda i collegi.

Io comprendo che si esiti a privare una provincia di un rappresentante, quando è imminente la pubblicazione dei risultati dell'ultimo censimento. Togliergli oggi per doverlo concedere domani è grave. Può sembrare ingiusto; se non ingiusto e contrario alla legge, ripugna all'equità, ottima moderatrice del diritto; ma se non volete accettare il partito della diminuzione, non avete però il diritto di privare quelle località, che presentano già una popolazione esuberante, dell'aumento di rappresentanza che la legge espressamente loro concede.

E guardate gravissima ingiustizia che voi commettete. In alcune provincie, fino dal 1871, fu pubblicato il risultato di un censimento, ed a norma del medesimo si dovrebbe loro attribuire un nuovo deputato. Qui esse possono proprio invocare la materiale applicazione dell'articolo 48, perchè il censo del 1871 è stato già pubblicato e quindi deve essere applicato. Ma voi fate loro questo singolare ragionamento. Voi domandate giustizia in base del censo del 1871: noi non vogliamo rendervela, perchè è imminente la pubblicazione del censimento del 1882. Siccome però questo censimento del 1882 non è ancora pubblicato, noi prendiamo per base quello del 1861. Ma questo pare a me proprio un ragionare a sproposito; perchè voi conoscete già ufficialmente l'esito del nuovo censo. Lo conoscete almeno per le città principali e sapete benissimo che l'aumento della popolazione è stato continuo, è stato costante e notevolissimo.

Quindi, se a queste città voi non applicherete il censo del 1882, non accorderete tutto quello che loro può spettare. Ma dovrete almeno consentire l'applicazione del censimento del 1871, che accorda ad esse un aumento di rappresentanza a cui hanno un diritto attuale ed inoppugnabile; se voi non accorderete a quei centri almeno l'applicazione del censimento del 1871, consumerete un atto di evidente e flagrante ingiustizia.

Aggiungete che, in questo caso, la denegata giustizia ha un carattere grave ed odioso, perchè si vanno sempre a cercare le cause, le quali possono

avere spinto a ciò una grande Assemblea politica; e queste cause remote e misteriose, fanno lavorare attivamente i cervelli e le immaginazioni e possono creare un malumore tanto profondo quanto ragionevole.

Non trattateci come i fiorentini antichi trattarono, per quanto narra un poeta, l'ambasciatore di Empoli, che spedito alla città del Giglio per ottenere giustizia di certe taglie,

Dagli Otto e dal Pretor fu rimandato,

Pagò i quattrini e ci rimise il fiato. (*Parità*)

Dunque, un poco di giustizia rendetecela. Lo ripeto, il mio emendamento non mette sossopra le circoscrizioni già accettate; conserva tutti i deputati attribuiti ai singoli collegi ed ordina al Governo, dopo la pubblicazione del censo nuovo, di attribuire un deputato in più a quei collegi che avranno raggiunto un aumento di popolazione vicino al quoziente solito a conferire il diritto per la elezione di un deputato, e quindi alla cifra di 55 mila abitanti.

Due sole eccezioni si possono muovere alla mia proposta. La prima è un'eccezione di forma; la seconda è un'eccezione di sostanza. Si può osservare, in quanto alla prima, che la mia proposta urta in una pregiudiziale: diffatti si può avvertire che la Camera ha già sancito nell'articolo 44 il numero dei deputati limitandolo a 508. Ma, onorevoli colleghi, non sacrificate la sostanza alla forma. Io comprendeva la gravità dell'emendamento dell'onorevole Chinaglia, il quale minacciava di spogliare una provincia del diritto di nominare un deputato. Era un emendamento giusto, ma d'una giustizia, scusate la frase, rabbiosa; io non tolgo ad alcuno il proprio diritto, lo attribuisco a chi lo ha: urto nella cosa giudicata? Non lo credo; trattandosi di disposizioni transitorie, non si deve essere molto rigorosi nel porre innanzi l'eccezione pregiudiziale; imperocchè si sa che le misure transitorie hanno appunto il carattere di derogare al diritto nuovo, per metterlo in armonia col diritto antico e smorzare gli attriti.

Se mi permettete una figura tolta alla chirurgia, dirò che le misure transitorie somigliano agli strumenti ortopedici. Chi è sano e diritto nelle sue membra, non vi ricorre; chi è claudicante è costretto ad accettare questi strumenti, che non sono certo piacevoli nè comodi, ma che rimediano alla meglio ad un difetto, ad un vizio congenito e non riparabile in altro modo.

Io spero per questa ragione che la eccezione pregiudiziale non sarà sollevata: se lo sarà, non dimentichiamoci che la Camera è sovrana e può fare tutto, fuor che cambiare un maschio in femmina. La Camera dunque che è femmina potrà benissimo parto-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1882

rire un deputato di più (*Si ride*), nè alcuno si dorrà se essa riuscirà feconda di buone leggi e di deputati. Forse taluno metterà avanti un'altra eccezione: noi abbiamo ridotto a cinque il limite massimo di raggruppamento degli attuali collegi; la mia proposta potrà eventualmente crearne qualcuno di sei, perchè le città che crescono più rigogliosamente sono le città più popolose, e può per ciò accadere che una di queste città presenti un eccesso di popolazione, il quale, come credo avvenga per Palermo, per Milano e per altre città, esiga un aumento di deputati. In questo caso, lo ammetto, si urterebbe nell'inconveniente d'un collegio a sei deputati; ma io non scorgo quale serio pregiudizio possa per ciò nascere.

Aggiungo che questa misura, quando a voi piaccia d'adottarla, ha un carattere assolutamente impersonale; non riguarda una località piuttosto che un'altra; non è affetta dalla malattia di campanilite, che fa tanto paura ad alcuni onorevoli deputati.

Io non sono un unitario molto feroce; io credo che l'Italia come la natura sia bella nella sua unità multiforme; ed io credo che tutti coloro i quali vogliono distruggere la varietà della vita italiana per incamerarci in una specie di monasticismo unitario, commetteranno, se vi riusciranno, un delitto contro la nostra storia e contro il nostro genio nazionale. Ma io non ho la pretesa che queste mie idee, un po' radicali, siano divise da tutti gli unitari. Ad ogni modo, se qualcuno si inalbera, ha torto perchè io l'avverto che la mia proposta ha carattere generale e non riguarda nè l'alta, nè la bassa Italia, nè il centro. Aggiungo che quest'atto di giustizia potrà avere un'applicazione pratica così all'estremo lembo della penisola, come nella valle del Po: la città dei *Vespri siciliani* e quella delle *Cinque giornate* sarebbero in fatto chiamate subito ad eleggere un deputato in più del numero assegnato dalla tabella.

Non temo, o signori, che fra voi vi sieno dei seguaci delle dottrine cabalistiche, quantunque taluno pecchi esageratamente nel culto mistico delle cifre. Guai! se si parla di pareggio, se levate un soldo vi è chi teme o finge di temere il fallimento di una nazione, che ha un bilancio di 1,400,000,000! Stabilito il numero dei deputati a 508, guai ad alterarlo; il mistico cinque se ne offenderebbe e il numero otto andrebbe su tutte le furie.

Nella Commissione, pei 33 collegi di rappresentanza delle minoranze, abbiamo combattuto, con lo stocco e con la maglia, quattro giorni interi.

Quei 33 figuravano proprio in tutta l'eccellenza della loro formula cabalistica. Trattavasi della mistica duplicazione del tre, numero perfettissimo ed

infallibile. Ma io non credo che voi dividiate queste superstizioni. Comprendo potersi discutere sulla convenienza delle Assemblee troppo numerose; credere e sostenere che il numero di 508 deputati se pecca, pecca per eccesso non per difetto. Comprendo che si possano impegnare discussioni quando si tratta di grandi numeri, quando si esamini, per esempio, se più convenga un'Assemblea di 300, di 500, di 1000 deputati: ma cotesta questione non ha valore quando si tratta di variare in più la cifra per 10 o 12 rappresentanti; quei 10 o 12 rappresentanti porteranno un nuovo contingente di scienza, di esperienza, ed in ogni caso, il loro numero non potrà mai variare la fisionomia di un'Assemblea di 508 deputati.

Concludo poi avvertendo che la scuola democratica è sempre stata favorevole alle grandi Assemblee preferendole alle piccole; i nostri comuni, che io ho sempre il torto di non poter dimenticare, vantavano nella città di Firenze e nelle altre repubbliche dei Consigli maggiori, investiti del potere legislativo e composti di 500 e perfino di 1000 persone.

La *Sala dei Cinquecento* è stata la sede di tutti i rappresentanti d'Italia, dopo essere stata il glorioso ostello dei rappresentanti della repubblica fiorentina. Ora, o signori, se i nostri padri (e qui mi pare di essere anche conservatore, perchè mi appello a ricordi storici), se i nostri padri non avevano paura di un'Assemblea di 500 e di mille persone per rappresentare Stati poco numerosi, ora che ci avviamo verso la democrazia non so come si può temere di correre un grave pericolo aumentando di una lievissima cifra il numero dei deputati.

Non insisto sull'argomento; vi prego, o signori, che vogliate mettere per suggello delle vostre disposizioni di legge, un atto di giustizia. La giustizia dovrebbe essere il fondamento dei regni; so che questa massima è poco applicata: lo so pur troppo; ma non cerchiamo tutti i giorni di dimostrare che è falsa assolutamente, perchè questa dimostrazione non gioverebbe alla saldezza ed alla autorità del regno. (*Bravo! Benissimo!*)

PRESIDENTE. Chiedo alla Commissione quale sia il suo avviso sull'emendamento dell'onorevole Mussi, perchè prima di aprire una discussione la Commissione deve pronunziarsi.

LIOY GIUSEPPE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Liroy, anche l'onorevole Chinaglia ha chiesto di parlare, ma l'articolo 64 del regolamento è preciso: sopra un emendamento non può essere aperta discussione, se non dopo che si sia udito l'avviso della Commissione e che la Camera deliberi di volerlo discutere.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1882

COPPINO, relatore. La Commissione fa giusta stima delle ragioni con le quali l'onorevole Mussi ha svolto il suo emendamento. Noi non intendiamo di combattere le ragioni che furono dette da lui; ma la Commissione sta paga a considerare il rapporto dell'emendamento dell'onorevole Mussi con la legge che abbiamo fatta, e con quelle parti che già furono votate in questo nuovo disegno.

L'onorevole Mussi domanda che, appena sia noto ufficialmente il risultato del censimento testè compiuto, a quelle provincie nelle quali si trovi sovrabbondare per 55,000 anime la popolazione, si dia un deputato di più.

L'effetto di questo emendamento è, come lo stesso onorevole Mussi ha accennato, che il numero dei deputati non stia fermo a 508, ma possa essere aumentato.

Ora, o signori, con una deliberazione che è recente ancora, noi abbiamo stabilito assolutamente il numero dei deputati, nè parci conveniente ritornare su quel voto. La questione che solleva oggi l'onorevole Mussi fu agitata anche nella Commissione prima e nella Camera dopo: se cioè il riparto dei collegi e del numero dei deputati dovesse farsi dietro il risultato del nuovo censimento. Vero è che la proposta dell'onorevole collega non sminuirebbe la importanza attuale nè la rappresentanza numerica di ciascun collegio, ma ci porta ad oltrepassare il numero di 508 deputati, che è stabilito dalla legge ora vigente.

Ma vi ha di più: noi, accogliendo la proposta dell'onorevole Mussi, non solo ritorneremo sopra una deliberazione presa, ma moltiplicheremo con poco frutto le difficoltà sempre gravi di una nuova circoscrizione.

Infatti, per questo primo decennio, o facciamo due volte la stessa cosa, rivediamo cioè due volte la circoscrizione elettorale, o impediamo, dove stessimo paghi a fare una volta sola questo lavoro, che abbia effetto l'articolo 46, votato nella prima legge della riforma elettorale. Imperocchè questa giustizia che l'onorevole Mussi domanda, noi abbiamo prescritto che sia fatta allorquando si disse che nella prima sessione, la quale terrà dietro al censimento...

MUSSI. Censimento del 1871.

COPPINO, relatore. È fatto già quello del 1881; e se non sono noti ancora i risultati ufficiali saranno però noti presto; e come la legge, che porta la prescrizione di rivedere il numero dei deputati, assegnato ad ogni provincia, è già stata approvata e promulgata, così siamo certi che da qui a qualche mese cominceranno le operazioni che mirano a sod-

disfare quelle popolazioni, le quali in base al nuovo censimento avranno diritto ad ottenere un maggior numero di rappresentanti. Adunque la proposta dell'onorevole Mussi contrasta con due solenni deliberazioni di questa Camera. Certo noi riconosciamo il valore della sua domanda. Appunto la seconda di queste deliberazioni conferma il principio, che base della rappresentanza sia la popolazione, e si difende per quei motivi, per i quali il nostro collega domanderebbe fin da ora, che si desse al Governo una facoltà, che neppure colla votazione di ieri abbiamo creduto dovergli concedere, avendo assicurato con la guarentigia di una Commissione parlamentare e con una precisa limitazione di termini quell'opera di revisione della tabella, la quale lasciò tanti desiderii e sollevò tanti reclami. Perciò la Commissione prega l'onorevole Mussi di ritirare il suo emendamento o il suo articolo, il che vuol dire pregarlo di aspettare invece di uno o due mesi, cinque o sei mesi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole Mussi sa quanto io sia favorevole al principio da lui propugnato, e ch'egli desidera venga fin da ora applicato, almeno in parte. Ma l'eccezione pregiudiziale, ch'egli stesso nella sua perspicacia ha previsto per primo, poichè l'ha messa innanzi cercando di farla superare, mi sembra davvero insuperabile, inquantochè, dopo aver fissato nell'articolo 44 che i deputati debbono essere 508, non vedo come con una nuova disposizione, sia pure transitoria, si possa venire a stabilire nella medesima legge che non siano 508, ma 514, 515, od un numero somigliante, secondo che presumibilmente verrebbe ad essere, ove si accettasse l'aggiunta dell'onorevole deputato Mussi.

Per queste considerazioni io mi associo al parere della Commissione, e a ciò mi determina anche un'altra ragione: ed è che colla proposta dell'onorevole Mussi accadrebbe qualche cosa che non sarebbe completamente conforme a equità e giustizia; vale a dire che un aumento di popolazione proporzionalmente uguale in provincie e collegi diversi, per effetto della proposta anzidetta, in talune di dette provincie e collegi porterebbe un aumento del numero dei deputati e in altre no.

Supponiamo infatti che un collegio di 3 deputati, il quale ha circa 165 mila abitanti, abbia un aumento di 50,000; esso avrebbe proporzionalmente un aumento di popolazione maggiore di quello che nel sia uno di 55,000 in un collegio da 5; eppure quest'ultimo otterrebbe l'aumento di deputati, ed il primo non lo conseguirebbe, sebbene, non in cifra

assoluta, ma in cifra proporzionale, l'aumento della popolazione fosse stato in esso più elevato.

Per queste ragioni, mi pare che il nostro amico Mussi potrebbe accontentarsi della dichiarazione ch'io gli faccio, che, cioè, il Ministero ha il più deciso proposito, pubblicato che sia il censimento ufficiale della popolazione, di portare innanzi alla Camera la legge speciale preveduta dall'articolo 46, e di propugnarla con ogni sforzo, anche, ove occorresse, sino al punto di farne questione ministeriale.

MUSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Prima di tutto gli onorevoli Chinaglia e Lioy Giuseppe, avendo chiesto di parlare, io, a tenore dell'articolo del regolamento, debbo interrogare la Camera se essa intenda che si apra una discussione sulla proposta dell'onorevole Mussi; proposta non accettata dalla Commissione.

Voci. No! no! (*Rumori*)

PRESIDENTE. Io debbo interrogare la Camera a termini del regolamento. Per conseguenza coloro che intendono si apra una discussione su questa proposta, sono pregati di alzarsi.

(Dopo prova e controprova la Camera delibera che si apra la discussione sull'emendamento dell'onorevole Mussi.)

PRESIDENTE. L'onorevole Chinaglia ha facoltà di parlare.

CHINAGLIA. Non dubiti la Camera che io certo non vorrò abusare della sua pazienza. Dopo le dichiarazioni fatte dal relatore della Commissione, e dopo quanto ha detto, in merito all'emendamento dell'onorevole Mussi, l'onorevole guardasigilli, io non ho altro che a prendere atto delle dichiarazioni del Governo; cioè che immediatamente, dopo la pubblicazione dei risultati del nuovo censimento, sarà proposto un provvedimento legislativo, allo scopo che questa perequazione nella distribuzione del numero dei deputati si faccia in tutte le provincie del regno. Io aveva chiesto di parlare quando l'onorevole Mussi sviluppava il suo emendamento, perchè mi pareva che fosse il caso di mettere in chiaro alcuni inconvenienti, che nella sua applicazione pratica quest'emendamento avrebbe presentato. Per esempio l'onorevole Mussi essendosi limitato a proporre che il riparto del numero dei deputati si facesse in ogni singolo collegio, anzichè in ogni provincia, tenendo conto per l'assegnamento di un deputato di una eccedenza di popolazione fissata in 55,000 abitanti, può benissimo avvenire questo inconveniente. Una provincia rimarrà allo scoperto anche con sessanta, con ottantamila abitanti, giacchè tutta questa eccedenza di popolazione non avrà dritto ad essere

rappresentata per trovarsi frazionata e distribuita nei singoli collegi della provincia stessa.

Ora ciò che più preme è che il riparto si faccia non nell'interno dei collegi, ma nella circoscrizione delle provincie. Certo l'ideale sarebbe che anche nell'interno dei collegi questa distribuzione fosse giustamente proporzionata. Ma siccome la base della nostra circoscrizione elettorale è la provincia, importa prima di tutto che ogni provincia abbia quel numero di deputati, che le spetta in proporzione della sua popolazione.

Da quanto ho detto, coll'emendamento Mussi non mi pare che verrebbe ad ottenersi questo risultato. In ogni modo non soggiungo una parola di più e mi limito, come ho detto, a prendere atto delle dichiarazioni del Governo. Il Governo, oltre aver dichiarato che presenterà il disegno di legge di cui trattasi immediatamente dopo la pubblicazione del nuovo censimento, dovrebbe anche darci affidamento che questo nuovo censimento, per ciò che riguarda la popolazione delle provincie verrà sollecitato. Certo se ci si mette un poco di buona volontà, non credo poi che allo stato delle cose sia un lavoro titanico quello di accertare la popolazione delle nostre provincie.

Dunque non mi resta che di fare una preghiera al Governo, ed è di accelerare il compimento di tutte quelle operazioni che ci abbisognano per arrivare allo scopo desiderato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lioy Giuseppe.

LIOY GIUSEPPE. Non ho chiesto di parlare per aggiungere altri argomenti a quanto ha detto colla solita vivacità lo splendido oratore, che ha svolta la proposta di fare il riparto dei deputati per provincia sulla base del nuovo censimento. Desidero soltanto sottomettere all'attenzione della Camera il doppio scopo della proposta Mussi. Mi è sembrato che egli tendesse in primo luogo a volere che il riparto dei deputati fosse basato sul censimento nuovo e non già su quello del 1871. Ed a conforto di questo suo desiderio, io trovo che la difficoltà del non essersi ancora completato il nuovo censimento, non sia abbastanza solida; inquantochè è vero che il censimento non è completo per la parte statistica; ma io credo che in quanto al numero della popolazione è già completato, oppure si può completare in un termine molto breve, in modo da potersi prendere per base per fare in tempo utile il riparto dei deputati. Ed io mi auguro ciò, dopo le dichiarazioni fatte dal Ministero.

Mi occorre poi di fermarmi sulla seconda parte della proposta Mussi, che sarebbe quella di introdurre intanto le necessarie correzioni alla base del

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1882

censimento del 1871. Spero, che almeno questa seconda parte possa essere accettata, perchè noi vediamo fra le diverse provincie, nel modo, come fu ripartito il numero dei deputati, evidente la sperequazione anche sulla base del censimento del 1871.

Per esempio, la provincia di Bari ha 605,000 abitanti; essa avrebbe diritto adunque a 12 deputati e ce ne sarebbe d'avanzo. E tanto è ciò vero che nella prima proposta, non so di qual ministro, alla provincia di Bari venne assegnato precisamente il numero di 12 deputati. In seguito poi non so per quale ragione, il dodici fu modificato e si tornò al numero di undici deputati assegnati a quella provincia. Ora io richiamo l'attenzione del Governo su questa parte della proposta Mussi, perchè ritengo che, coll'articolo 45 votato ieri, il Governo abbia la facoltà di fare tali correzioni.

Infatti nella prima parte di quell'articolo si parla di accordare al Governo, sentito il parere di una Commissione parlamentare, la facoltà di fare tutte le correzioni che possano occorrere. Anzi vi sono due eccezioni: quella di mantenere lo stesso numero di collegi nelle provincie, e quella di non poter aumentare il numero dei collegi: non si fa dunque l'eccezione che non si possa variare il numero dei deputati.

Ora a me giova constatare che dall'articolo 45 ieri votato sia permesso, anche senza tener presente il censimento del 1881, di correggere, dove ne fosse il caso, la tabella a norma del censimento del 1871, e quindi io credo che, come avviene per la provincia di Bari, la quale è privata di un deputato mentre avrebbe ad esuberanza il numero della popolazione per averlo, vi può essere ancora qualche altro caso di ingiustizia che dovrebbe essere corretto.

Dopo aver segnalato all'attenzione della Camera questo fatto, io non aggiungo altro, rimettendomi alla saggezza della Commissione e del Governo.

Voci. Ai voti!

MUSSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, do all'onorevole Mussi facoltà di parlare contro la chiusura, avvertendo però che egli ha già diritto di parlare per dichiarare se mantiene o ritira il suo emendamento.

MUSSI. Non domando di parlare per altro.

PRESIDENTE. Ora abbia pazienza un momento.

Essendo stata appoggiata la chiusura, la pongo ai voti. Chi l'approva, si alzi.

(La Camera approva la chiusura della discussione.)

Ora domando all'onorevole Mussi se, dopo le dichiarazioni del Governo e della Commissione, egli mantenga o ritiri il suo emendamento.

MUSSI. Io prendo atto delle dichiarazioni del Ministero. Convinto che questo disegno di legge sarà presentato dal ministro nella Sessione attuale, io non insisto nella presentazione del mio articolo aggiuntivo e lo ritiro, confidando nell'impegno formale incontrato dal Ministero, e da me così inteso ed accettato.

PRESIDENTE. Essendo ritirato l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Mussi, ne viene ora un altro proposto dall'onorevole Morana come modificazione dell'articolo 47 della legge vigente; esso è del tenore seguente:

« Ogni collegio è diviso in sezioni comunali, ciascuna di esse comprende non meno di 50 e non più di 300 elettori.

« I comuni che non hanno almeno il minimo degli elettori saranno aggregati al comune più vicino col quale siano collegati almeno con via ruotabile. »

All'onorevole Morana, che ha già svolto nel suo discorso questo articolo aggiuntivo, ora domando se lo mantiene o lo ritira.

MORANA. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Allora prego la Commissione di voler esprimere il suo avviso su questo articolo aggiuntivo dell'onorevole Morana tendente a modificare l'articolo 47.

COPPINO, *relatore*. La Commissione prega la Camera di volersi ricordare la discussione che sopra l'articolo 47 ebbe luogo nel giugno passato. Si discusse allora appunto sul numero di elettori che fosse necessario per costituire una sezione, ed il progetto originariamente presentato dinanzi a voi diceva che il minimo degli elettori di ciascuna sezione fosse di 200. Dopo una lunga discussione, nella quale si accettò che ogni comune il quale fosse per avere il minimo di 100 elettori avesse facoltà di costituire una sezione, era stato presentato anche un emendamento per cui si voleva ridurre a 50 questo numero.

Io ripeterò quello che la Commissione disse allora, e anche ieri l'altro. Dato l'allargamento del voto quale è fatto dalla legge, che noi abbiamo votato, le sezioni di cinquanta si trovano in comuni assai piccoli, e siccome le operazioni elettorali in una sezione sono molto importanti, così il numero degli elettori che sia in una sezione è una condizione di guarentigia e di sicurezza per la sincerità delle elezioni, per modo che le sezioni costituite di pochi elettori diminuiscono queste guarentigie; e per questa ragione principale, stante la difficoltà di poter comporre uffizi competenti ed avere suffi-

ciente controllo, la Commissione continua ad essere nella opinione già innanzi espressa, e prega l'onorevole Morana di voler ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non l'accetto. Come potrei infatti accettarlo? Questo disegno di legge è inteso ad introdurre nella legge elettorale recentemente votata quelle modificazioni le quali la rendano compatibile con lo scrutinio di lista; ma se noi accettassimo modificazioni ad altri articoli, dovremmo discutere di nuovo tutta la legge testè approvata. Quindi anche per questa ragione, oltrechè per quelle giustissime già esposte dall'onorevole relatore, il Ministero non accetta l'emendamento dell'onorevole Morana.

PRESIDENTE. Onorevole Morana, mantiene o ritira il suo emendamento?

MORANA. Onorevole presidente, io ho presentato questo emendamento, appunto perchè credo, che, emendato così l'articolo, si facilita il compito degli elettori dal momento in cui oggi si troveranno di fronte allo scrutinio di lista, e non più di fronte al collegio uninominale. Io mi permetto di far notare al Governo, alla Commissione ed alla Camera, che se prima poteva ritenersi sufficiente un numero massimo di 400 elettori, che avrebbero votato in un tempo, che esprimerò con la quantità 1; questi 400 elettori dovendo scrivere 5 nomi, dovranno votare in un tempo come 5 volte superiore al primo. Questo è evidente, come è evidente la luce del sole!

Io credo quindi che per evitare i troppi inconvenienti nelle votazioni, sia necessario diminuire il numero degli elettori che devono appartenere a ciascuna sezione.

Del resto poi quanto al massimo, dico quello che dissi altra volta, cioè che non mi pare giusto, se si vuole che tutti esercitino il loro diritto sovrano, di allontanare l'urna dal domicilio degli elettori.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Morana mantiene il suo emendamento.

Ora io mi permetto di leggere l'articolo 47 della legge vigente che dovrebbe essere emendato dall'articolo dell'onorevole Morana. L'articolo 47 della legge vigente dice:

« Ogni collegio è diviso in sezioni. La divisione in sezioni è fatta per comune in guisa che il numero degli elettori non sia superiore a 400, nè inferiore a 100 elettori iscritti. »

L'onorevole Morana a questa parte contrappone:

« Ogni collegio è diviso in sezioni comunali, ciascuna di esse comprende non meno di 50 e non più di 300 elettori. »

Il secondo inciso della legge vigente dice:

« Quando gli elettori iscritti in un comune siano in numero inferiore ai 100, si costituisce la sezione riunendo gli elettori a quelli dei comuni o di frazioni di comuni limitrofi. »

L'onorevole Morana vi contrappone quest'altro inciso:

« I comuni che non hanno almeno il minimo degli elettori, saranno aggregati al comune più vicino col quale siano collegati almeno con via ruotabile. »

Dunque mantenendo l'onorevole Morana il suo emendamento all'articolo 47, e nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'emendamento stesso che non è accettato dalla Commissione, nè dal Ministero.

(Dopo prova e controprova, l'emendamento dell'onorevole Morana non è approvato.)

L'onorevole Morana propone pure un altro emendamento all'articolo 54 della legge vigente:

« Art. 54. (I due primi alinea della Commissione.) La sala delle elezioni deve essere divisa in due compartimenti da un tramezzo non più alto di un metro, con un'apertura per il passaggio da un compartimento all'altro.

« Nel compartimento dove si trova la porta d'ingresso stanno gli elettori durante la votazione. Nell'altro siede l'ufficio elettorale coi rappresentanti dei candidati che gli sono aggiunti a termini del successivo articolo 62.

« La tavola dell'ufficio dev'essere disposta in guisa che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione.

« Sei tavole destinate alla scrittura delle schede devono essere isolate e collocate in modo da assicurare il segreto ed evitare qualunque immediato contatto fra i contemporanei votanti. »

Questo emendamento fu dall'onorevole Morana svolto nella discussione; gli domando ora se egli lo mantenga o lo ritiri.

MORANA. Evidentemente: lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene. Ora dunque verremo all'articolo 65. Il testo dell'articolo 65 che fu discusso è il seguente:

« L'elettore chiamato recasi ad una delle tavole a ciò destinate e sulla scheda consegnatagli scrive:

« a) quattro nomi nei collegi che devono eleggere cinque deputati;

« b) tre nomi nei collegi che devono eleggere quattro deputati;

« c) due nomi nei collegi che devono eleggere un numero di deputati minore di quattro.

« A ciascun nome l'elettore può aggiungere la paternità, la professione, il titolo onorifico e gentili-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1882

zio, il grado accademico e l'indicazione di uffici sostenuti.

« Qualunque altra indicazione è vietata.

« Se l'elettore, per l'eccezione di cui all'articolo 102 della legge 22 gennaio 1882, n° 593 (serie 3^a), o per fisica indisposizione notoria, o regolarmente dimostrata all'ufficio, trovasi nell'impossibilità di scrivere la scheda, è ammesso a farla scrivere da un altro elettore, di sua confidenza; il segretario lo fa risultare sul verbale, indicandone il motivo. »

Ho riletto il testo dell'articolo 65 che fu discusso, perchè oggi, per un equivoco, nell'ultimo stampato non fu compreso questo testo, ma invece l'ultimo emendamento che la Commissione al medesimo propone.

Come la Camera ricorda, fu discusso l'articolo 65 e furono presentati diversi emendamenti e diversi ordini del giorno a questo articolo. La discussione fu chiusa intorno agli ordini del giorno ed agli emendamenti; anzi la Camera pose termine alla discussione respingendo l'ordine del giorno dell'onorevole Taiani che era contrapposto all'articolo 65. Rimasero così solamente gli emendamenti contrapposti all'articolo 65, pur essi svolti, un emendamento che non fu svolto fu quello dell'onorevole Brunetti, perchè presentato dopo la chiusura della discussione, il quale del resto è identico nella prima parte all'emendamento dell'onorevole Vacchelli.

Ora io debbo chiedere, prima di continuare la votazione, poichè oggi non si tratta di riaprire la discussione, ma di continuare la votazione, devo chiedere, ripeto, alla Commissione ed al Governo, quali degli emendamenti presentati accettino e quali respingano.

COPPINO, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, relatore. Nella discussione ricordata dall'onorevole nostro presidente, la Commissione ha significato a quali proposte essa fosse venuta, riguardo ai collegi, nei quali deve essere applicato il voto limitato. Quindi l'articolo 65 coll'emendamento nostro, del quale ha discusso l'onorevole presidente, rappresenta l'ultimo pensiero della Commissione. È chiaro quindi che gli emendamenti ricordati, siccome non concordano col nostro, sono dalla Commissione respinti.

PRESIDENTE. Prego il Governo di dire il suo avviso intorno ai vari emendamenti.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Governo si associa alle dichiarazioni fatte dalla Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene.

Ora domando all'onorevole Crispi se egli mantenga il suo emendamento, il quale riflette un'altra quistione, oltretchè il voto limitato.

CRISPI. Dopo le votazioni ultime, non solamente ritiro questo, ma ancora gli altri emendamenti fino all'articolo 7.

Io desidero che la legge vada, e spero che gli amici miei mi seguiranno perchè il mandare a monte questa legge, sarebbe delitto di lesa patria. (Benissimo! a sinistra)

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Crispi è dunque ritirato. Rimarrebbe l'emendamento dell'onorevole Morana, il quale si riferirebbe al suo concetto dei collegi di dieci deputati. Quindi credo che non insisterà..

MORANA. Precisamente: è una conseguenza.

PRESIDENTE. Ma io doveva farle questa domanda. L'onorevole Vacchelli mantiene il suo emendamento?

VACCHELLI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Chiedo ora all'onorevole Brunetti se mantiene il suo.

Voci. Non c'è.

PRESIDENTE. Del resto, come ho già detto, l'emendamento dell'onorevole Brunetti corrisponde nella prima parte ai commi *a* e *b* dell'emendamento dell'onorevole Vacchelli.

Ora dunque si tratta di votare sopra queste diverse proposte.

Noi abbiamo la prima proposta della Commissione, sulla quale fu aperta la discussione, la quale consiste nel dare il voto limitato ai collegi di cinque, votando per quattro, ai collegi di quattro votando per tre, ai collegi di tre votando per due; i collegi di due voterebbero per due. A questa proposta sono contrapposte tre mozioni. Una rappresenta un emendamento della maggioranza della Commissione, il quale concede il voto limitato ai collegi che eleggono cinque deputati. Questi collegi dovrebbero votare per quattro deputati; altro voto limitato non sarebbe concesso.

Viene la proposta dell'onorevole Vacchelli, la quale concede il voto limitato ai collegi che debbono eleggere tre o quattro deputati. I collegi che debbono eleggere cinque deputati, dovrebbero votare per quattro; i collegi che debbono eleggere quattro o tre deputati, dovrebbero votare per tre; i collegi che debbono eleggere due deputati, voterebbero per due. Quindi tenendo fermo il primo testo che forma argomento della discussione, la proposta che maggiormente se ne scosta è la proposta della Commissione, presentata ultimamente come emendamento. Mi pare che sia opportuno votare questa proposta per divisione, comma per comma.

MINGHETTI. (Della Commissione) Chiedo di parlare.

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1882

PRESIDENTE. L'onorevole Minghetti ha facoltà di parlare sulla posizione della questione.

MINGHETTI. (*Della Commissione*) Se la proposta dell'onorevole Vacchelli avesse la precedenza, non chiederei di parlare, ma poichè, come giustamente faceva osservare il nostro presidente, la proposta che si allontana di più dal testo, che finora è stato discusso, è quella della maggioranza della Commissione, la quale propone che solo ai collegi di cinque deputati sia dato il voto limitato, siccome in un medesimo comma sono compresi i collegi che nominano quattro ed i collegi che nominano cinque deputati, e così credo di potere, in virtù del regolamento, proporre che si voti per divisione; vale a dire che questo comma sia diviso in due votazioni affinché coloro i quali hanno ancora lo stesso concetto che hanno difeso (concetto sul quale non mi fermerò e forse l'onorevole presidente non mi permetterebbe di farlo) e che non potrebbero votare per quello dell'onorevole Vacchelli che verrebbe dopo, possano ottenere lo stesso risultato. Domando adunque che si voti per divisione anche il comma della Commissione, cioè che si voti prima per cinque e poi per quattro. In quest'ultimo caso domando che si debba votare per tre deputati soltanto.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Minghetti propone la suddivisione della votazione: cioè, se ho bene inteso, propone che la Camera voti in questo modo:

« L'elettore chiamato recasi ad una delle tavole a ciò destinate e sulla scheda consegnatagli scrive:

« a) quattro nomi nei collegi che devono eleggere cinque deputati. » (*Benissimo!*)

Poi dopo « quattro deputati. »

MINGHETTI. (*Della Commissione*) Oppure la seconda forma in sub-emendamento...

PRESIDENTE. Perfettamente: « tre nomi nei collegi che devono eleggere quattro deputati. »

MINGHETTI. (*Della Commissione*) Io domanderei che alla seconda parte fosse contrapposto il sub-emendamento: « tre nomi nei collegi che devono eleggere quattro deputati. » (*Rumori*)

PRESIDENTE. Ella ripete quello che ho già detto io.

Dunque formulerò i commi di mano in mano che li metto in votazione. (*Benissimo!*)

Primo comma che metto in votazione:

« L'elettore chiamato recasi ad una delle tavole a ciò destinate e sulla scheda consegnatagli scrive:

a) quattro nomi nei collegi che devono eleggere cinque deputati. »

Pongo ai voti questo primo comma, proposto dalla Commissione ed accettato dal Ministero.

(È approvato.)

Ora verremo alla votazione del secondo comma: « tre nomi nei collegi che devono eleggerne quattro. »

Questa è la seconda parte. (*Perfettamente! — Benissimo!*)

Pongo ai voti questa parte che non è accettata nè dalla maggioranza della Commissione, nè dal Ministero.

(Dopo prova e controprova è respinta.)

Voci. Bravo! bene!

PRESIDENTE. Pongo ai voti il comma a nell'ultima formula proposta dalla Commissione ed accettata dal Ministero:

« a) quattro nomi nei collegi che devono eleggere quattro o cinque deputati. »

(Segue la votazione.)

Voci. La controprova!

Essendo chiesta la controprova, vi si procede.

Chi non approva il comma a è pregato di alzarsi.

(La Camera approva il comma a.)

Passeremo al comma b:

« b) tre nomi nei collegi che devono eleggere tre deputati. »

Chi approva il comma b è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

« c) due nomi nei collegi che devono eleggere due deputati. »

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

« A ciascun nome l'elettore può aggiungere la paternità, la professione, il titolo onorifico e gentilizio, il grado accademico e l'indicazione di uffici sostenuti.

« Qualunque altra indicazione è vietata.

« Se l'elettore, per l'eccezione di cui all'articolo 102, o per fisica indisposizione notoria, o regolarmente dimostrata all'ufficio, trovasi nell'impossibilità di scrivere la scheda, è ammesso a farla scrivere da un altro elettore di sua confidenza; il segretario lo fa risultare nel verbale, indicandone il motivo. »

Chi approva l'ultima parte dell'articolo 65 è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 65 che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Ora verrebbero due modificazioni che l'onorevole Crispi proponeva agli articoli 66 e 67; ne do lettura:

« Art. 66. A misura che si depongono i voti nell'urna, uno degli scrutatori lo fa constare, scrivendo

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1882

il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista, che deve contenere i nomi e le qualificazioni di tutti gli elettori della sezione.

« Art. 67. Gli elettori, che si presentano dopo l'appello, votano nel modo sopraindicato.

« (Il resto come nell'articolo 67 della legge.) »

Dopo la sua dichiarazione queste modificazioni s'intendono ritirate.

Verremo ora all'articolo 69.

Prego di far silenzio.

« Art. 69. Sono nulle:

« 1° Le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere, od ha scritto altre indicazioni oltre quelle di cui all'articolo 65;

« 2° Quelle che non portano la firma ed il bollo di cui all'articolo 63;

« 3° Quelle che portano o contengono segni che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante.

« Si hanno come non scritti sulla scheda i nomi che non portano sufficiente indicazione delle persone alle quali è dato il voto, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei deputati per i quali l'elettore ha facoltà di votare; in entrambi i casi la scheda resterà valida nelle altre parti. Se nella scheda è segnato più volte il nome di uno stesso candidato, nel computo del voto esso viene calcolato una volta sola. »

Pongo ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

« Art. 74. Il presidente dell'ufficio della prima sezione proclama, in conformità delle deliberazioni dell'Adunanza dei presidenti, eletti nel limite del numero dei deputati assegnati al collegio coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purchè questo numero oltrepassi l'ottavo del numero degli elettori iscritti. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Parenzo.

PARENZO. Rinuncio.

PRESIDENTE. Rinuncia? Allora ha facoltà di parlare sull'articolo 74 l'onorevole Vacchelli.

VACCHELLI. Gli emendamenti che io aveva presentato agli articoli 74 e successivi erano specialmente diretti a regolare la rappresentanza delle minoranze, pel caso che la Camera avesse accolto il mio emendamento all'articolo 65.

Ora che la Camera ha voluto limitare la rappresentanza delle minoranze ai collegi a cinque deputati ed anche per facilitare il corso della legge, dichiaro di ritirare tanto il mio emendamento all'articolo 74, come gli altri agli articoli successivi.

PRESIDENTE. Danque ritira tutti i suoi emendamenti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cancellieri.

CANCELLIERI. L'emendamento che aveva presentato era nel primo testo della Commissione; oggi che la Commissione, accettando il mio emendamento, ha modificato l'articolo 74, non ho più nessuna ragione di mantenerlo.

PRESIDENTE. Va benissimo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunetti.

BRUNETTI. Il mio emendamento, o signori, è così semplice che non fa mestieri di molte parole per dimostrare la sua portata, e, mi si conceda anche di dire, la sua ragionevolezza.

Il progetto della Commissione, accettato dal Ministero, vuole che un candidato, per essere proclamato eletto, abbia il maggior numero dei votanti, purchè questo numero dei votanti oltrepassi l'ottavo degli elettori iscritti; io invece propongo che per essere eletto si richieda il maggior numero dei votanti, ma si richieda altresì che questo maggior numero oltrepassi non già l'ottavo, come vuole la Commissione, ma il quoziente degli elettori iscritti, che si ottiene dividendo il numero degli elettori iscritti per il numero dei deputati.

La differenza di questi due opposti sistemi ha le sue conseguenze e teoretiche e pratiche. (*Rumori — L'oratore interrompe il suo discorso*)

PRESIDENTE. Onorevole Brunetti, ha facoltà di parlare.

BRUNETTI. Se la Camera non mi vuole ascoltare...

PRESIDENTE. Facciano silenzio.

BRUNETTI. Lo scopo di qualunque legge elettorale in questa questione è di stabilire quel numero di elettori, il cui suffragio basti a significare che l'eletto sia l'espressione d'una gran parte del paese, che egli concreti, personifichi, per così dire, una delle grandi idee che hanno diritto di emergere e di lottare.

Quanto al numero degli elettori, sogliensi prendere due termini di comparazione... (*Conversazioni*) cioè i votanti e gli iscritti.

I votanti sono, non c'è dubbio, una forza viva molto più eloquente che accorre alle urne, ma gli elettori iscritti non sono una forza meno viva e reale, i primi sono un contingente variabile, secondo le circostanze, secondo i luoghi e le condizioni politiche, i secondi invece rappresentano un numero fisso e determinato in modo che quando l'aliquota è ragguagliata a questo numero, diventa immutabile.

Vi sono dei paesi in Europa, la Danimarca specialmente, dove, come i miei onorevoli colleghi fanno,

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1882

si prende per numero di comparazione il numero dei votanti. Nel discutersi la legge elettorale l'anno scorso, in quella gran discussione mi permisi di censurare questo sistema, anzi censurai le stesse opinioni dell'onorevole Genala, il quale ha scritto in proposito un libro pregevolissimo che io molto apprezzo. (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

BRUNETTI. E credetti di essere nel vero censurando questo sistema, perchè i votanti possono divenire un termine così esiguo od infinitesimale, da non bastare nè un'aliquota di questo numero, nè la sua totalità a significare un'espressione importante; onde talvolta anche riuniti in casi somiglianti tutti i votanti, sono una parte così minima del collegio che l'eletto nulla rappresenta. Difatti è avvenuto in parecchie delle nostre elezioni che vi sono stati dei deputati appena eletti con 40 o 50 voti, ed io ho ricordato allora che il conte Di Cavour parlava di un collegio in cui vi era stato un eletto con 13 voti.

Dunque voi vedete che il termine dei votanti è un termine per se variabile che non ha un significato certo, un termine del quale non si può tener conto come termine di comparazione.

Io diceva perciò essere molto preferibile la scuola nostra, la scuola italiana la quale, lungi dal prendere per esclusivo numero di comparazione quello dei votanti, tiene bensì conto dei votanti, ma nello stesso tempo ragguaglia il numero dei suffragi al numero degli elettori iscritti, che è un numero fisso ed invariabile, tranne le variazioni che avvengono anno per anno in virtù della legge.

Noi nella nostra legge abbiamo avuto fino a ieri che per essere proclamato eletto, si richiedesse il terzo degli iscritti. Ora la Commissione ed il Ministero repentinamente scendono dal terzo all'ottavo. Ora io domandava a me stesso: e perchè questo? Si dice, che è aumentato il corpo elettorale; si dice, che essendo questo aumentato, sia più difficile riunire l'ottavo degli iscritti, quando questo corpo elettorale è quintuplicato da quello che era dianzi. Ma, signori, prego di riflettere che le proporzioni, in quanto riguarda il numero degli iscritti, rimangono sempre le stesse. Se io ho probabilità di aver 1000 voti fra 3000 iscritti, ho la medesima probabilità, anzi una probabilità maggiore di avere 3000 voti su 9000 iscritti. La probabilità di successo non si deduce, o signori, al numero concreto ed assoluto, che possa prendersi come norma e come termine fisso; ma vuolsi ritenere come un'aliquota di quel numero, a cui la aliquota stessa si riferisce.

Si dirà forse che essendo maggiore il numero degli iscritti, i votanti non saranno in numero proporzionato; vale a dire, che aumentato il corpo eletto-

rale degli iscritti, il numero di coloro che vanno a votare sia inferiore proporzionalmente a quelli che andavano a votare per lo avanti. Io non lo credo. Non lo credo, perchè il numero dei votanti s'accresce ove più cresce la vita politica del paese, come più cresce la febbre elettorale, come più cresce il movimento. Ora è certo che quanto maggiore è la massa degli elettori, la massa dei cittadini, che si muovono, tanto maggiore è il numero di quelli che vanno alle urne, perchè, come avviene per le leggi fisiche, così avviene per le morali e politiche.

La fermentazione e il ribollimento crescono in ragione della massa. In conseguenza cresciuto l'ardore dell'azione, il fervore della lotta, cresciuta la tensione degli animi, ne segue che, aumentato il corpo elettorale, aumenta il numero di coloro che vanno a votare, anche in proporzione maggiore di quello che si otteneva quando il corpo elettorale era minore. Quindi non è da fare differenza tra lo stato attuale e quello che era nel corpo elettorale prima dell'ultima legge; dappoichè se noi avevamo un corpo elettorale di tre mila in un dato collegio, ed oggi ne abbiamo uno di nove mila, oggi accorreranno alle urne tre mila nel modo stesso che ve ne accorrevano mille sotto l'impero dell'altra legge. Quindi se noi sappiamo per la lunga esperienza di circa 20 anni, che non è stato mai difficile riunire il terzo degli iscritti, in guisa che i candidati sono riusciti in gran numero al primo scrutinio, o con grande maggioranza nei ballottaggi, anche sotto l'impero della nuova legge, moltiplicandosi il corpo elettorale, i candidati avranno molto facilmente il terzo degli iscritti, come se lo ebbero negli anni trascorsi.

Ma io poi domando all'onorevole Commissione, domando al Ministero: da qual criterio partite voi? Da quali norme partite per fissare questo minimo che si chiama l'ottavo degli elettori iscritti? E perchè, invece dell'ottavo, non avete fissato il settimo? Perchè non avete fissato il decimo od il quinto? Ma non vedete, o signori, che quando si stabilisce un criterio morale senza una ragione geometrica, questi criteri morali sono variabilissimi secondo la diversità dei proponenti, secondo le diversità dei Ministri, e secondo le varie convinzioni dei deputati? Uno crede, nel suo apprezzamento morale, che la ottava parte degli elettori iscritti sia quanto basti per dare importanza alla elezione.

Ebbene, vi sarà un altro invece che crederà che questo scopo si possa egualmente ottenere col settimo, col sesto, col quinto. Quindi quando voi non avete un criterio veramente certo, la legge viene abbandonata ad un apprezzamento morale che è per sè vago, indeterminato, che non ha un punto

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1882

fisso di partenza, ed in conseguenza non può legittimarsi dinanzi al paese, dinanzi alla coscienza, dinanzi alla ragione. Quindi io, signori, propongo che in luogo di questo criterio mutabile stabilito sopra di un vago ed indeterminato apprezzamento morale, si prenda per criterio il numero degli elettori iscritti diviso pel numero dei deputati. Questo concetto poi è stato ed è sempre il più semplice concetto. Dati 9000 elettori, e 9 deputati da eleggere, la ragione è naturale, l'equità vuole che ciascun migliaio di elettori abbia il suo rappresentante, ed in conseguenza il deputato debba dirsi eletto quando ottiene mille voti, cioè il quoziente degli elettori. Ora, questa idea così semplice, questa idea che basta enunciarla perchè sia appresa ed accettata dallo intelletto, malgrado di tanta semplicità per parecchi secoli non venne in mente a nessuno nel mondo civile, e forse non sarebbe neppure ancora venuta se quel genio e statista dell'Andrae nel 1854 non l'avesse messa avanti alla scienza, agli scrittori, alla democrazia.

Ebbene, questo concetto poi riconosciuto nella sua semplicità, attecchì, ed oggi forma la gloria della scienza, e vi è stato un nostro egregio pubblicista, il quale tutti rispettiamo, che ebbe a dire che il sistema del quoziente è nel mondo politico e sociale quello che è la vaporiera, e l'elettrico nel modo della fisica e della meccanica, e dell'industria.

Signori, con ciò non intendo di adottare col quoziente tutto il sistema elettorale della Danimarca, Dio me ne guardi; io non credo che all'Italia il procedimento elettorale delle liste di primo, di secondo, di terzo nome possa attecchire, io non credo insomma che tutto il procedimento elettorale della Danimarca sia adattabile all'Italia; ma credo che il concetto del quoziente nella sua semplicità ed universalità possa adattarsi a noi, inquantochè un candidato debba dirsi eletto appena egli riunisca in sè, non solo il maggior numero dei voti, ma anche il numero degli elettori iscritti diviso per il numero dei deputati; vale a dire abbia il 5° nei collegi a 5 deputati; il 4° nei collegi a 4, ecc.

Ora vi prego di notare, signori, che qui non faccio punto la questione della rappresentanza delle minoranze. Questo mio emendamento non tende a favorire le minoranze contro le maggioranze; no, esso tende a stabilire un metodo migliore, tanto rispetto alle minoranze che alle maggioranze; dappoichè un candidato, il quale dinanzi all'urna non raccolga almeno il quoziente degli iscritti, io dico per verità che egli non è degno di sedere in un Parlamento; perchè non rappresenta una gran parte del paese, perchè non personifica una di quelle alte

idea, che solo hanno il diritto di lottare e di vincere. Dunque io non ho con questo emendamento alcun riferimento a fare, alle questioni che sono state tanto dibattute e lungamente agitate in questa Camera; no, signori, questa differenza di metodo serve alle minoranze come alle maggioranze; perchè per le une e per le altre è tutelata la dignità del deputato, quando si presenta innanzi al paese. Io, signori, non ho altro a dire su questo punto... (*Ooh!* — *Rumori*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

BRUNETTI... mi permetto solo di far notare ai miei colleghi l'assurdo a cui si va incontro col sistema adottato dalla Commissione ed accettato dal Ministero. Figuratevi una provincia che ha un qualunque numero di elettori iscritti. Questo numero nella stessa provincia è d'ordinario ripartito fra i diversi paesi, onde è composta, in ragione delle rispettive popolazioni.

Sì, si può tener per fermo che per ogni comune, per ogni sezione, per ogni collegio, il numero degli iscritti è in ragione delle rispettive popolazioni; vi saranno delle variazioni, delle differenze, ma queste differenze sono così insensibili che non mette conto di rilevarle. Ebbene, cosa succede? In una provincia come la mia, ad esempio, dove sono 9 deputati e 9 collegi, supponiamo che tutti gli elettori iscritti siano 36,000. Che cosa avverrà? La nuova legge a mo' d'esempio farà invece di 9 collegi, 2 collegi: uno da 5 ed uno da 4.

Tutti gli iscritti sono 36,000; quindi ne avverrà che il collegio di 5 deputati avrà in proporzione 20,000 iscritti, ed il collegio da 4 ne avrà 16,000.

Ora bene, che cosa si richiede col progetto del Ministero per riuscire deputati?

Il maggior numero dei votanti e l'ottavo degli elettori iscritti. Quindi quest'ottavo nel collegio di 5, dove sono 20,000 iscritti sarà di 2500 e nel collegio dove sono 16,000, sarà di 2000.

Ora è mai presumibile, può entrar mai in mente umana che nell'ambito stesso della provincia un uomo sia degno di entrare nella rappresentanza nazionale se ha 2000 voti in una parte della provincia e con 2500 in un'altra? E io ho posto questa cifra mite di 36,000 elettori; ma se io ammettessi questa cifra a 54,000, vi dimostrerei che la differenza è enorme. Di più: io ho arrecato l'esempio di un collegio di 5 e di uno di 4; ma se ponessimo l'esempio di un collegio di 5 e di uno da 3, le differenze sarebbero molto più rilevanti.

Dunque, signori, se noi vogliamo ottenere un'equa proporzione anche rispetto alle diverse parti di una stessa provincia, dobbiamo stabilire in rapporto geometrico i nuovi collegi, che veniamo a costi-

tuire dalla fusione di quelli antichi: noi abbiamo bisogno di stabilire non un'aliquota fissa del numero degli iscritti, ma l'aliquota di questo numero ragguagliato al numero dei deputati da eleggere. (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

BRUNETTI. Io ho finito. Mi dispiace di aver tenuto la Camera giustamente impaziente di venire ad una votazione; ma avendo presentato un emendamento, ho creduto opportuno di svolgere le mie idee e di esporre tutto intero il mio concetto. La Commissione e il Ministero potranno dire se l'accettano o meno, ed io dopo le loro dichiarazioni mi riservo di prendere una risoluzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere l'avviso della Commissione sull'emendamento dell'onorevole Brunetti.

COPPINO, relatore. La Commissione, quanta è qui, concorda unanime nelle cose brevissime che dico.

L'onorevole Brunetti propone un emendamento, poi quasi dimostrando di chiedere troppo, tempera il suo emendamento stesso. Se bene ho inteso, l'onorevole Brunetti desidererebbe che i deputati, quanto è possibile, risultassero eletti col medesimo numero di voti o giù di lì. E come noi abbiamo proposto che basti ad essere eletto il riportare l'ottavo dei voti degli elettori iscritti, trova che per essere questa aliquota necessariamente diversa nei collegi più o meno numerosi non si fa la giustizia. Considera inoltre che colui il quale è eletto con così piccola quantità di voti non abbia sufficiente autorità. A quest'ultimo argomento si potrebbe rispondere subito osservando il suo sotto emendamento; imperocchè se nel collegio di cinque, ad esempio, noi accettiamo che, per essere valida l'elezione, il deputato riporti i due terzi del quinto dei voti degli elettori iscritti, questo quoziente supera di poco l'ottavo, della sola differenza che corre tra 15 e 16 cento ventesimi.

La Camera avverta inoltre che ad ogni modo il quoziente che vi si propone altera per altro verso i rapporti della elezione: giacchè in un collegio si vuole la metà non dei votanti, ma degli elettori iscritti, in un altro basta un quinto: due molto diverse misure di fiducia e di stima.

Ma la ragione per la quale la Commissione sta ferma al suo proposito è questa. Nel collegio allargato l'ottavo degli elettori iscritti non è una insufficiente indicazione della stima in che quel candidato sia tenuto dai suoi elettori. Che se noi veniamo, come ci è proposto, ad elevare il quoziente per la elezione, si restringe ancora la piccola concessione fatta alle minoranze nel collegio di cinque deputati.

La minoranza dovrà essere molto più grossa e forte perchè possa vincere il suo candidato in uno di questi collegi. Il che andrebbe contro alle opinioni stesse dell'onorevole Brunetti.

Epperò la Commissione prega l'onorevole Brunetti di ritirare il suo emendamento; essa del resto non lo accetta.

PRESIDENTE. Ora prego l'onorevole ministro guardasigilli di esporre l'avviso del Governo su questo emendamento dell'onorevole Brunetti.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prego l'onorevole Brunetti di ritirarlo. Io comprenderei l'opportunità del suo emendamento se applicassimo nel nostro disegno di legge il sistema proporzionale e il relativo quoziente; ma, dacchè ciò non facciamo la inequaglianza da collegio a collegio, da candidato a candidato, nel numero di voti necessario a farlo riuscire a primo scrutinio, non avrebbe ragione di esistere, oltrechè sarebbe una tale innovazione nella legislazione elettorale che non ne conosco l'eguale in nessun paese. Perciò, ripeto, prego io pure l'onorevole Brunetti di non insistere nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Brunetti, mantiene o ritira il suo emendamento, che non è accettato dal Ministero, nè dalla Commissione?

BRUNETTI. Sebbene io persista nelle mie idee, e sebbene non mi abbiano persuaso del contrario le osservazioni dell'onorevole relatore; tuttavia, al punto a cui è giunta la discussione, avendo contrari la Commissione ed il Governo, mi parrebbe di dover combattere una lotta assolutamente ineguale, onde ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Quindi metto a partito l'articolo 74 che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 75. Se tutti i deputati assegnati al collegio non sono stati eletti nella prima votazione, il presidente dell'ufficio della prima sezione proclama in conformità alle deliberazioni dell'Adunanza dei presidenti, il nome dei candidati che ottennero maggiori voti in numero doppio dei deputati che rimangono da eleggere; e nel giorno a ciò stabilito dal regio decreto di convocazione, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i candidati stessi.

« Anche in questa elezione di ballottaggio l'elettore scrive sulla propria scheda:

« Quattro nomi nei collegi in cui restano da eleggere cinque deputati;

« Tre nomi nei collegi in cui ne restano da eleggere quattro;

« Due nomi nei collegi ove ne restano da eleggere tre o due;

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1882

« Un nome ove ne resta da eleggere uno solo. »
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ma non va più così quest'ultima parte dell'articolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Allimaccarani.

ALLI MACCARANI. Io mi era iscritto su questo articolo quando il voto alle minoranze era accordato in larga misura, per cui con quel sistema si faceva sì larga parte alle minoranze che si presentava la probabilità che la minoranza diventasse in non rari casi artificiosamente maggioranza.

Ora poi che il voto limitato, e così la rappresentanza delle minoranze, è ammesso per non molti collegi, il mio discorso non avrebbe più opportunità, e perciò mi sento esonerato dal trattenerlo alla Camera. (*Bravo!*) Però faccio osservare che l'articolo in esame, dopo le modificazioni arretrate ai progetti dagli articoli precedenti, non può stare come fu proposto nel primitivo schema. Mi limiterò ad esternare una mia opinione particolare. Capisco che si concede il voto alle minoranze come atto di tolleranza e di libertà, ma è necessario che la concessione si applichi limitatamente.

La concessione è giustificata quando la minoranza sia forte e dimostri di avere per sé il concorso di un sufficiente numero di elettori iscritti; vale a dire, a parer mio, il voto limitato è giustificabile nel primo scrutinio e non nel ballottaggio, perchè una minoranza che si presenta con un ottavo degli elettori iscritti mostra di costituire un partito serio. All'opposto, accordando la limitazione anche nel ballottaggio, si darebbe una concessione a pochi opinanti e non ad un partito. Eppoi non vi sfugga lo sconcio che il giuoco della rappresentanza delle minoranze nel ballottaggio potrebbe portare alla Camera un eletto con una o poche centinaia di voti di fronte a otto o dieci mila elettori iscritti. E che cosa rappresenterebbe allora quel deputato? Avverrebbe poi, e questo pure non sarebbe bello, che nel Parlamento, oltre i deputati della maggioranza e quelli inviati dalla minoranza per effetto di prima elezione, se ne conterebbero altri di terza categoria, cioè i rappresentanti una frazione casualmente impostasi con pochi voti all'ultim'ora.

I pochi pensatori non hanno diritto di influire nella politica del paese. Per essi soccorre la stampa e la discussione onde possono accreditare e trovare aderenti alle loro idee. E soltanto dopo che abbiano acquistato largo numero di aderenti che possono avanzare pretese per essere ammessi a prender parte alla Legislatura.

COPPINO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

COPPINO, relatore. La votazione fatta sull'articolo 65 suggerisce la correzione che deve essere portata all'articolo 75. Dopo le parole: « quattro nomi nei collegi in cui restano da eleggere cinque deputati » si potrebbero levare quelle altre che seguono: « tre nomi nei collegi a quattro » e via, e dire invece: « negli altri collegi tanti nomi quanti deputati restano da eleggere. » Così quei tre commi sparirebbero e ne resterebbe uno solo.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito...

GENALA. (Della Commissione) Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Genala ha facoltà di parlare.

GENALA. (Della Commissione) A nome della minoranza della Commissione dichiaro che manteniamo l'articolo cominciando dal principio fino al punto dove dice: « due nomi nei collegi in cui restano da eleggere tre deputati; » quanto al resto accettiamo gli emendamenti che la maggioranza della Commissione ha testè presentato. E la ragione è questa che il ballottaggio è già di per sé repugnante al concetto del voto limitato; e lo averlo ammesso è quindi una esagerazione di cautele in favore delle maggioranze. Ma, se poi nel ballottaggio non volete introdurre il voto limitato, nemmeno quando rimangono da eleggere quattro deputati, mi pare che andiate oltre ogni limite, tanto che in pratica, come, del resto, avvertiva anche l'onorevole Taiani, questo voto limitato si riduce a nulla. Quindi la minoranza della Commissione, nell'intento di accostarsi alla maggioranza di essa e al Ministero cede sul ballottaggio, ma deve per altro tener ferma la proposta che nei collegi dove resteranno da eleggere cinque deputati si voti per quattro nomi, ed in quelli dove resteranno da eleggerne quattro, si voti per tre.

PRESIDENTE. L'onorevole Crispi ha facoltà di parlare.

CRISPI. Duolmi che la voce non mi assista. (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

CRISPI. Io oppongo la questione pregiudiziale alla proposta dell'onorevole Genala. La Camera, accettando l'articolo 65 col solo limite di votare per 4 nomi invece di 5, e rigettando tutte le altre proposte in quanto alla limitazione del voto, ha già stabilito una norma dalla quale noi non possiamo allontanarci.

L'articolo 75, adunque, deve suonare nel modo con cui la Commissione lo ha emendato, cioè 4 nomi dove restano da eleggere 5 deputati, ed in tutti gli altri collegi tanti nomi quanti sono i collegi vacanti, e quanti i deputati da eleggere. Senoi nell'articolo 75

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1882

adottassimo la proporzione indicata dall'onorevole Genala, revocheremmo il voto dato un momento addietro.

Quindi, ripeto, propongo la pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io prego l'onorevole Genala di ritirare il suo emendamento, perchè non vi sarebbe proprio ragione di introdurre nella legge una così grande disarmonia, stabilendo una norma diversa per le prime votazioni e per i ballottaggi, e di introdurla per casi che più difficilmente possono verificarsi nei ballottaggi, pei casi, cioè nei quali debba votarsi anche nella seconda votazione per cinque nomi. Io capirei di più che nel ballottaggio si volesse ristabilire il voto limitato per la elezione di tre, essendo più presumibile che nei ballottaggi rimangano da eleggersi tre deputati di quello che ne siano da eleggere cinque.

Come mai, infatti, ora che per l'articolo testè votato si è ridotto a un ottavo degli elettori iscritti il numero sufficiente alla elezione a primo scrutinio, ora che per conseguenza saranno resi scarsissimi i ballottaggi, si può supporre che in un collegio restino nel ballottaggio da eleggersi cinque deputati? E sarà per una misura affatto vana ed inefficace, anche per quegli scopi che l'onorevole Genala si propone, che introdurremo nella legge una tale disarmonia?

È per ciò appunto che io debbo insistere nel pregarlo di ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Carnazza-Amari è presente?

Una voce. Non è presente.

PRESIDENTE. Egli aveva proposto il seguente emendamento:

« Propongo all'articolo 75 il seguente emendamento:

« *Il primo capoverso identico a quello della Commissione.*

« Anche nella elezione di ballottaggio l'elettore dispone di tanti voti per quanti sono i deputati che restano ad eleggersi dal suo collegio con facoltà di distribuirli o cumularli nel modo espresso nell'articolo 65. »

Non essendo il deputato Carnazza presente il suo emendamento s'intenderà ritirato.

L'onorevole Genala ha facoltà di parlare.

GENALA. Due osservazioni furono fatte contro la mia proposta: una dall'onorevole Crispi, l'altra dall'onorevole guardasigilli. L'onorevole guardasigilli mi ha fatto osservare che, ridotto il voto limitato ai soli collegi a cinque, anche l'articolo che la minoranza della Commissione terrebbe vivo, non ha una grande importanza pratica, e che d'altronde i

ballottaggi saranno pochi, essendo facile arrivare al numero di voti uguale all'ottava parte degli elettori iscritti.

Veramente io non intendo colla presente proposta di estendere il voto limitato più di quanto la Camera abbia deliberato, ma soltanto di tenere ferma la votazione col voto limitato in quei collegi a cinque, dove uno solo sia rimasto eletto e si faccia quindi il ballottaggio per gli altri quattro.

Secondo gli emendamenti della Commissione, in questa seconda votazione si voterebbe a pieno scrutinio di lista, mentre la Camera ha avuto l'intenzione, come lo espresse ampiamente anche l'onorevole ministro guardasigilli, di accordare ai collegi a cinque deputati il voto limitato.

Ora, se accordate il voto limitato nella prima votazione, è necessario che lo accordiate anche nella seconda.

Io non intendo di estenderlo ad altri collegi, ma di continuare ad applicare il medesimo metodo negli stessi collegi, tanto nella prima che nella seconda votazione.

Una parola di risposta all'onorevole Crispi, il quale è venuto fuori con la questione pregiudiziale. Non so da quale nuova procedura parlamentare abbia preso in prestito questa trovata. È certamente strano l'affermare che la questione del ballottaggio è già pregiudicata dal voto della Camera.

È tanto poco pregiudicato dal voto della Camera che noi abbiamo davanti agli occhi un articolo da votare, e nulla toglie che la Camera regoli il ballottaggio in quel modo che le sembra più conveniente. Lo può fare con piena ed intera libertà, può limitare come vuole il suffragio, e anzi potrebbe addirittura togliere di mezzo il ballottaggio. E farebbe bene a toglierlo; infatti in tutti i paesi dove esiste il voto limitato non vi è ballottaggio. Le due questioni sono assolutamente distinte: altro è la prima votazione, altro è la seconda, che potrebbe essere anche votazione libera e non votazione di ballottaggio.

L'articolo primo porta il numero 65, questo porta il numero 75; quindi, molto a ragione il guardasigilli non ha fatto il minimo cenno della questione pregiudiziale che è una strana idea dell'onorevole Crispi.

Sono dispiacente adunque di non poter ritirare a nome della minoranza questa proposta. Ma prego l'onorevole guardasigilli di ben osservare che lo scopo nostro non è di estendere il ballottaggio nei collegi a quattro deputati, ma solamente di conservarlo nei collegi a cinque, anche quando restano da eleggere deputati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1882

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. In aggiunta alle considerazioni già fatte, dirò non essere esatto che la portata dell'emendamento Genala sia quale egli la disse. Imperocchè, secondo la proposta sua e della minoranza della Commissione, anche nei collegi da 4 deputati, supponendo che nessuno riesca nella prima votazione, si verrebbe ad ammettere il voto limitato. E questa a me pare tale una contraddizione colle disposizioni già approvate, da rendere evidentissimo che l'emendamento dell'onorevole Genala non può essere accettato.

PRESIDENTE. Onorevole Genala, mantiene o ritira il suo emendamento?

GENALA. Ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Onorevole Crispi, la proposta è ritirata.

CRISPI. Allora non ho nulla a dire.

PRESIDENTE. Dunque prego la Commissione di porgere attenzione a quello che leggo.

La Commissione propone che dopo l'inciso: « Quattro nomi nei collegi in cui restano da eleggere cinque deputati, » si sopprima il resto dell'articolo che io aveva letto, e si sostituisca il seguente emendamento:

« Negli altri collegi tanti nomi, quanti sono i deputati che restano da eleggere. »

È questo?

COPPINO, relatore. Precisamente.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 75 emendato dalla Commissione, così come l'ho letto.

(È approvato.)

« Art. 77. Nella seconda votazione gli uffici definitivi, costituiti per la prima, presiedono alle operazioni elettorali, le quali devono compiersi colle stesse formalità prescritte negli articoli precedenti. Nella seconda votazione, però, l'appello degli elettori comincia alle 10 antimeridiane.

« I suffragi non possono cadere che sopra i candidati fra i quali ha luogo il ballottaggio.

« Si hanno per eletti i candidati che raccolgono il maggior numero di voti validamente espressi. »

L'onorevole Di Sant'Onofrio propone un'aggiunta all'articolo 77, in questi termini:

« Fra la prima votazione e quella di ballottaggio devono intercedere almeno 15 giorni. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Sant'Onofrio.

DI SANT'ONOFRIO. L'aggiunta da me proposta all'articolo 77 del progetto della Commissione mi sembra così chiara e di tanto evidente giustizia, che posso, per riguardo alla ragionevole impazienza della Camera, astenermi dal darle un lungo svolgimento.

La lunghezza delle operazioni elettorali, tanto

cresciute in seguito allo scrutinio di lista e le condizioni deplorabili della viabilità in molta parte d'Italia, rendono necessario di far trascorrere un tempo più lungo tra la prima votazione e quella di ballottaggio. Senza aggiungere altre considerazioni, ho creduto dover segnalare questa condizione di fatto alla Commissione ed al Ministero. Secondo la risposta che vorranno favorirmi, vedrò se debba mantenere o ritirare la mia aggiunta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

COPPINO, relatore. L'onorevole Di Sant'Onofrio propone che l'intervallo che passa tra la prima votazione, e quella di ballottaggio, che la legge fa di otto giorni, sia prolungato, e vi si assegnino quindici giorni.

La Commissione senza far notare come inconvenienti non siano avvenuti pel passato, senza fare notare che ogni giorno la viabilità si migliora, osserva questo: ora i collegi sono molto più grandi, i deputati che si hanno ad eleggere più numerosi; la vivacità della lotta più calda; la si estende, non più nella cerchia ristretta di un collegio che nomina un deputato solo, ma in collegi a cinque deputati, e quindi per dover nominare pure un rappresentante di questi collegi, si troveranno durante questo periodo in una lotta agitata, e perciò messe sossopra varie popolazioni. A noi non pare conveniente prolungare ancora questo periodo di tante battaglie. Io credo che gli otto giorni bastino, mentre invece i quindici giorni servirebbero a mantenere ed insprire gli attriti, l'orgasmo, l'agitazione, non senza pericoli di tutta una larga parte del regno; perciò la Commissione non può ammettere l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli. (*Conversazioni — Movimenti*)

Prego di far silenzio, onorevoli colleghi.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prego l'onorevole Di Sant'Onofrio ad osservare che la votazione di ballottaggio è una continuazione della prima votazione, e che quindi è necessario di stabilire il minor termine possibile fra l'una e l'altra. Ciò posto, io credo, che se per il ballottaggio bastarono sempre 7 giorni, e cioè anche in tempi nei quali la viabilità era, soprattutto in alcune provincie, affatto primordiale in confronto a ciò che è presentemente, a maggiore ragione questi 7 giorni possano bastare ora. Se fosse il caso di fermarci sulla questione, si potrebbero addurre altri inconvenienti, che sarebbero a mio avviso inseparabili dalla fatta proposta; quello, ad esempio, che si verificherebbe a danno di coloro i quali dimorano in luogo molto lontano dalla sede del collegio ove

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1882

sono iscritti e recansi a votare. Essi infatti sarebbero costretti, o a fermarsi 15 giorni nel luogo di votazione, od a fare un secondo e lungo viaggio di andata e ritorno per esercitare il proprio diritto. Avvi dunque un complesso di considerazioni che mi traggono a pregare l'onorevole Di Sant'Onofrio che voglia ritirare il suo emendamento.

DI SANT'ONOFRIO. Veramente, non dovrei acquietarmi alle ragioni dette dall'onorevole relatore e dall'onorevole ministro. Colla stessa mia esperienza ho potuto verificare quanto siano già lunghe le operazioni col collegio uninominale le quali saranno accresciute colle scrutinio di lista. Infatti, nelle elezioni comunali, in cui abbiamo già lo scrutinio di lista, io ho potuto sperimentare che, per le sole operazioni preliminari e per la consegna delle schede, si impiega quasi intera una giornata, e quindi occorre il giorno seguente per fare le operazioni di scrutinio; ne deriva che le Commissioni centrali non si potranno riunire che dopo due giorni e più a seconda delle migliori o peggiori condizioni di viabilità.

Per queste ragioni dovrei insistere; ma, vista la stanchezza e per non cagionare ritardi alla Camera, ritiro la mia proposta, lasciando all'avvenire di dimostrare chi abbia ragione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Tanto per acquietare i timori dell'onorevole Di Sant'Onofrio, gli farò osservare ch'egli suppone queste conseguenze, fondandosi sul tempo che occorre per lo scrutinio nelle elezioni amministrative di Napoli e d'altre grandi città, ove si tratta di fare lo spoglio di schede portanti 80 o 60 nomi; ma nelle future elezioni politiche si tratterà dello spoglio di schede portanti solamente due, tre, quattro, o, al massimo, cinque nomi; cosicchè nessuno degli argomenti addotti dall'onorevole Di Sant'Onofrio si può certo invocare.

PRESIDENTE. Essendo ritirata la sola proposta di modificazione fatta all'articolo 77 e nessuno domandando di parlare, pongo ai voti l'articolo 77.

(È approvato.)

« Art. 80. Quando per qualsiasi causa resti vacante qualche seggio di deputato, il collegio deve essere convocato nel termine di un mese.

« Dal giorno della pubblicazione del regio decreto di convocazione del collegio, a quello stabilito per la elezione, devono decorrere quindici giorni almeno.

« Se per effetto di tali vacanze si abbiano nel collegio ad eleggere cinque deputati, l'elettore scrive quattro nomi sulla sua scheda. Scrive tre nomi se i deputati da eleggere sono quattro; due, se gli eleg-

gendi sono tre o due; uno, quando non si tratti che di un solo. »

COPPINO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COPPINO, relatore. Alla fine dell'ultimo comma occorre fare la stessa variante che abbiamo fatta all'articolo 75. Dopo le parole: « Se per effetto di tali vacanze si abbiano nel collegio ad eleggere 5 deputati, l'elettore scrive 4 nomi sulla sua scheda » si dovranno sostituire le parole: « negli altri collegi scrive tanti nomi quanti sono i deputati da eleggere. »

PRESIDENTE. Scusi, onorevole relatore, non bisognerà dire « negli altri collegi », ma « negli altri casi », mi pare.

COPPINO, relatore. Mettiamo « casi. »

PRESIDENTE. « Negli altri casi », perchè non è questione di collegi. Non le pare? È questione di vacanze in uno stesso collegio.

COPPINO, relatore. Dicasi pure « negli altri casi. »

PRESIDENTE. Dunque l'ultimo comma di quest'articolo sarebbe così formulato: « Se per effetto di tali vacanze si abbiano nel collegio ad eleggere cinque deputati, l'elettore scrive quattro nomi sulla sua scheda; negli altri casi scrive tanti nomi quanti sono i deputati da eleggere. »

Va bene così?

COPPINO, relatore. Va bene.

PRESIDENTE. L'onorevole Carnazza-Amari mantiene o ritira la sua proposta all'articolo 80, di sopprimere cioè l'ultimo capoverso?

CARNAZZA-AMARI. La ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene.

L'onorevole Alli-Maccarani?

ALLI-MACCARANI. Rinunzio di parlare.

PRESIDENTE. Per conseguenza, nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'articolo 80 quale l'ho letto, emendato dalla Commissione. Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

L'onorevole Crispi propone un articolo addizionale col numero 81, che è del tenore seguente:

« Chiunque può essere eletto deputato purchè sia cittadino italiano, goda i diritti civili e politici ed abbia 25 anni compiuti.

« L'impiegato eletto deputato, appena accetti il mandato legislativo, cessa di essere impiegato e non può essere riammesso nelle pubbliche amministrazioni che sei anni dopo chiusa la Legislatura. »

Mantiene, onorevole Crispi, quest' articolo addizionale, oppure no?

CRISPI. Lo stato di salute m'impedisce di svolgere quest'articolo, e gli altri due che vengono dopo.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1882

Il concetto è tale, che io spero possa trionfare col tempo.

Lo ritiro, e mi riservo di proporre in proposito uno speciale disegno di legge.

PRESIDENTE. Ritira anche gli altri articoli addizionali?

CRISPI. Sì. Con questo intendimento che ho detto.

PRESIDENTE. L'onorevole Abignente aveva presentato un emendamento alla proposta dell'onorevole Crispi, del quale emendamento do lettura:

« Quegli impiegati che, per ragione del loro ufficio, hanno domicilio stabile nella capitale, e però possono compiere i doveri di deputato e d'impiegato, non sono colpiti dalla legge sulla incompatibilità parlamentare. »

Essendo ritirata la proposta, persiste, onorevole Abignente, nel suo emendamento?

ABIGNENTE. L'onorevole Crispi ha ritirata la sua proposta nell'intento di proporre uno schema speciale di legge. Sapendo che l'onorevole Crispi è fermo ne' suoi propositi, mi riservo di parlare allora, nel senso del mio emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene; è ritirato anche l'emendamento dell'onorevole Abignente.

L'onorevole Romeo propone un'aggiunta all'articolo 83:

« Non sono eleggibili gli ecclesiastici aventi cura d'anime, o giurisdizione con obbligo di residenza, quelli che ne fanno le veci e i membri dei capitoli.

« Non sono parimenti eleggibili i consiglieri provinciali e i sindaci. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Romeo.

ROMEO. Siccome sarebbe abusare troppo della benevolenza della Camera volere, in questo momento, svolgere questa mia proposta di aggiunta all'articolo 83, rinunzio al suo svolgimento; però la mantengo, e prego la Camera di deliberare sopra di essa.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Romeo mantiene la sua aggiunta all'articolo 83, cioè che all'articolo 83 della legge vigente che dice: « Non sono eleggibili gli ecclesiastici aventi cura d'anime, o giurisdizione con obbligo di residenza, quelli che ne fanno le veci, e i membri dei capitoli » si aggiunga: « Non sono parimenti eleggibili i consiglieri provinciali e i sindaci. »

L'onorevole Fazio Enrico propone pure un'altra aggiunta che è la seguente:

« Non sono altresì eleggibili i deputati provinciali, i sindaci, gli assessori comunali ed i tre consiglieri provinciali, di cui all'articolo 32 della legge, e quelli che da meno di 6 mesi si sono dimessi. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fazio.

FAZIO ENRICO. Onorevoli colleghi! Per sistema tutte le volte che ho voluto l'onore di parlarvi, l'ho fatto brevemente: ma questa volta cercherò di essere anche più breve che sia possibile, non solo perchè avendo avuto l'onore di esporre nel giugno le ragioni che sostengono il mio emendamento, ora mi dovrei ripetere, ma anche perchè sono persuaso che i principii ai quali s'informa l'articolo da me proposto sono divisi dalla Camera. D'altra parte comprendo bene che giungo tardi, e la Camera ha ora fretta di farla finita.

Due pregiudiziali obiezioni possono farsi alla mia proposta.

È corretto trattare la questione dell'incompatibilità nella legge elettorale? In secondo luogo: essendovi un ordine del giorno della Camera del 23 giugno 1881, col quale fu invitato il Ministero dell'interno a presentare un apposito disegno di legge su tali incompatibilità, possiamo noi revocare questa deliberazione?

Incomincio da questa seconda obiezione.

E prima d'ogni altra cosa, noto che Ministero e Commissione accettarono l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Pianciani, il quale suonava così: « La Camera invita il Ministero a proporre entro l'anno, quelle modificazioni alla legge sulle incompatibilità parlamentari, che sono suggerite, ecc. »

Fu un invito al Ministero, ed il Ministero lo accettò. Ha mantenuta la promessa? Sino a questo momento pare di no. Ora io, che sono uno dei fautori della legge sullo scrutinio di lista, siccome sono persuaso che moltissimi voterebbero contro, se non fossero sicuri che venga sanzionata questa incompatibilità, insisto nella preghiera che la Camera accetti il mio emendamento; perchè temo, che molti possano per questa ragione, votare contro la legge. Se il Ministero avesse a tempo attenuta la sua promessa, e avesse provocato un voto della Camera, questa difficoltà non più esisterebbe. La Camera quindi, votando la mia proposta, non solo non si trova in contraddizione con quell'ordine del giorno, ma facendo essa ciò, che il Ministero promise e non ha attuato, adempie all'obbligo, che essa stessa alla fine dei conti assumeva; compie, esegue il suo proprio operato, praticando quanto coll'ordine del giorno deliberava.

L'una delle due obiezioni dunque è infondata!

Veniamo all'altra. E questo il posto per tale disposizione? Senza andar tanto per le lunghe, vi rispondo, invocando la vostra autorità, onorevoli colleghi. In fatti, se noi prendiamo la legge sulla ricchezza mobile, ivi troveremo che fu trattata la questione elettorale, accordandosi nell'articolo 18 il voto a coloro, che per la riduzione della tassa non

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1882

avessero più il censo sufficiente. Ed in questa stessa legge che stiamo discutendo troviamo che si sono elevati de' fatti a reati, irrogandosi pene, mentre desso correttamente è compito del Codice penale; e, venendo a fatti più affini alla nostra questione, si è dichiarata l'ineleggibilità di certi ecclesiastici appunto coll'articolo 83 della legge.

Dunque noi ne abbiamo degli esempi anche nella nostra legislazione; anzi in questa stessa legge elettorale.

Ora, se abbiamo degli esempi pei quali è da ritenersi ammissibile questa proposta, e nessuna grave ragione ci si oppone, dobbiamo convenire che, come la prima obiezione, nemmeno sia fondata la seconda.

Dovrei quindi discendere perciò al merito della questione; ma, domando io: debbo oggi ricordare alla Camera quello che altra volta ho avuto l'onore di dire? Mi pare che farei opera non solo inutile, ma poco rispettosa, tanto più che allora nessuno in merito parlò contro la mia proposta, nè posteriormente la tesi ha trovato degli avversari nel paese; anzi ogni giorno ha acquistato proseliti, finanche nel Ministero, che pare abbia in privato promesso di presentare una legge ne' sensi della mia proposta.

Allora guardai la questione da un doppio lato; dal lato della impossibilità, in cui si trova lo stesso individuo di adempiere a due doveri per mancanza di tempo e pei rapporti che lo legano ad altre amministrazioni, come altresì mi diedi carico sia della ingiustizia di questo cumulo di uffizi e sia degli inconvenienti che ne derivano; e dall'altro lato della sincerità ed indipendenza del voto negli elettori.

In Economia abbiamo la divisione del lavoro, perchè non dobbiamo averlo anche nell'adempimento a' doveri, che derivano dai pubblici uffizi?

E se desso vuol considerarsi come un onore piuttosto che come un onere, perchè non debbono aspirarvi tutti?

La vita pubblica è una palestra di attività, di energia, di studi. Occorre che tutti, e non alcuni soltanto, tutti, ognuno secondo i propri mezzi, scendano in quest'agone, si misurino, spieghino le loro forze, vi si educino, acciocchè la patria possa avere validi e forti campioni. Questa palestra incomincia nei Consigli comunali e provinciali, e finisce nella Camera.

A questa educazione occorre provvedere, aprendo la via ai giovani, prima ne' più modesti uffizi, per vederli qui provetti ed adusati alle gravi cure dello Stato. Perchè volerne fare un monopolio a beneficio di alcuni soltanto?

E venendo agli inconvenienti, debbo io ricordare

alla Camera quei gravissimi che provengono da questo cumulo di pubblici incarichi?

Fra le altre, portano queste conseguenze: che il deputato il quale è dal suo ufficio chiamato a vigilare le amministrazioni comunali, poi per la qualità che ha, per esempio, di assessore o di sindaco egli debba essere tutelato, vigilato da quegli stessi sui quali egli deve portare la sua vigilanza. È un circolo vizioso codesto, che porta le più gravi conseguenze, dappoichè allora succedono scambievoli transazioni a danno del pubblico bene.

E qui, prima di andare avanti, sento il bisogno di dichiarare che sono mere ipotesi, che fo pel futuro, ritenendo che ciò possa succedere, ma non che a me costi che sia ancora succeduto; anzi son convinto che gli egregi colleghi, che siedono nella Camera e pei quali nutro tanta stima, sono superiori finanche al minimo sospetto. Io parlo pel futuro, e dico che se ciò non è ancora succeduto (e me ne felicito) è indubitato però che può succedere. Veniamo ora ad altre considerazioni.

Dopo che avremo votato lo scrutinio di lista, non si tratterà più della elezione di un deputato, ma dell'elezione di parecchi deputati di una provincia; ed in molti luoghi l'intera provincia forma un solo collegio. Ivi la deputazione provinciale può bene elevarsi a comitato politico, e quello che è deplorabile si è che codesti egregi personaggi non hanno fra loro che rapporti puramente amministrativi. Coloro che li hanno eletti, non hanno guardato al loro merito ed al loro indirizzo politico, ma alla sola loro capacità amministrativa, chè desse son cose perfettamente distinte. Ora unire insieme ed elevare a comitato politico persone, che non hanno un'affinità d'indirizzo politico è già un fatto grave, ed in politica può produrre tristissime conseguenze.

Collo scrutinio di lista dunque, se non si accetta la mia proposta, la deputazione provinciale, istituto meramente amministrativo, sarà quasi chiamata, permettetemi la frase, dalla legge comunale e provinciale, ad essere il comitato dirigente delle elezioni politiche, quantunque fra i componenti di essa non vi sia nessuna omogeneità di principii, di indirizzo e di rapporti, e nessuna comunanza d'interessi e di scopo.

Ma non basta; mancherebbe la sincerità e la indipendenza del voto negli elettori. La Camera conosce troppo bene le molte attribuzioni della deputazione provinciale riguardo tanto ai comuni che alle opere pie specialmente. Essa è l'autorità tutoria per eccellenza.

Ora che cosa avviene? Che coloro, i quali hanno degli interessi od in qualsiasi modo dipendono da tali amministrazioni, sono dipendenti, e spesso (di-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1882

ciamolo senza reticenze) clienti della deputazione provinciale; talchè quante volte la deputazione provinciale non dico raccomanda, ma pone uno dei suoi membri per candidato alla deputazione politica in un collegio, è certa di avere a sua disposizione tutti codesti elettori che per ragione di servizio hanno dei rapporti con essa. Creeremo una clientela ufficiale-amministrativa.

Nessuna parola sento poi l'obbligo di dire sulla incompatibilità di adempiere contemporaneamente ai propri doveri, perchè non voglio ripetere quanto dissi nella seduta del 23 giugno. Lo stesso individuo non può adempiere a due doveri importantissimi, quali sono quelli di colui che come deputato politico deve assistere alle sedute della Camera e fare in pari tempo parte così importante e necessaria dell'amministrazione del comune e della provincia. Giacchè io non propongo l'ineleggibilità dei consiglieri provinciali e comunali, ma della deputazione provinciale, dei sindaci e degli assessori, che sono il potere esecutivo della provincia e del comune (*Rumori e conversazioni*), di coloro che rappresentano il potere esecutivo, quel potere che deve risiedere costantemente nei luoghi dove hanno il loro ufficio, attendere permanentemente a fornire il gravissimo compito, che ha esigenze quotidiane, o quasi.

Un deputato non può contemporaneamente risiedere qui e nel capoluogo della provincia o nel suo paesello, esser sindaco ed in pari tempo stare alla Camera.

Nè si obietti che può farsi sostituire da altri, giacchè i mandati personali non si compiono per mezzo d'intermedie persone. Se il Consiglio provinciale, se il Consiglio comunale vi ha nominato deputato provinciale od assessore, se il Governo vi ha nominato sindaco certamente vi ha nominato perchè aveva fiducia in voi. Ora, quando voi non state più al vostro posto, tanto valeva non nominarvi, e nominare un altro. Perchè creare queste vanitose finzioni, che scemano la fiducia da una parte e la responsabilità dall'altra? (*Rumori*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio, onorevoli colleghi; rispettino la libertà della parola.

FAZIO ENRICO. Onorevoli colleghi, se coloro che sono contrari allo scrutinio di lista credono che sia questa l'occasione di coprir la voce di chi ha l'onore di parlare per avere poi compagni que' che per tema degli inconvenienti che io ho avuto l'onore di accennare votassero contro la legge, oh! si ingannano a partito! Invece gli amici dello scrutinio di lista mediteranno seriamente su questa grave questione e vedranno se, in grazia specialmente di questi inconvenienti che ne potranno venire, valga il conto di accettare il mio emendamento che deci-

derà moltissimi a votare con sicurezza e senza tema la legge.

Altri inconvenienti esistono e furono accennati nella seduta del 23. Ed io, per non abusare della vostra cortesia, non li ripeto.

Conchiudo. Se vi sono tutte queste ragioni di merito, se le obiezioni pregiudiziali per respingere la mia proposta non hanno ragione di essere, se fino a questo momento nessuno ha parlato contro, anzi ogni giorno, finanche nei consigli della Corona, cresce il favore in pro della mia proposta, io mi lusingo che la Camera vorrà accettarla ed allora saremo più sicuri del trionfo della legge sullo scrutinio di lista.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

COPPINO, relatore. La Commissione non discute il merito della proposta dell'onorevole Fazio: questo incompatibilità, che si vorrebbero introdurre dall'onorevole Fazio, ed altre condizioni di eleggibilità o di ineleggibilità, le quali sono considerate da altre proposte, vennero già dinanzi alla Camera nella discussione medesima del disegno di legge per la riforma elettorale. E la Camera fu condotta allora a metterle in disparte per un doppio ordine di motivi. Uno si fu un ordine del giorno presentato da un nostro onorevole collega ed accettato dalla Camera, per cui il Ministero si obbligava a presentare entro un anno una legge che riguardasse tutti insieme i vari casi d'incompatibilità. Noi crediamo che la iniziativa di una proposta di questo genere stia bene al Governo. E fino a questo di non lo biasimiamo ancora se non ha eseguito l'ordine del giorno: la questione della legge elettorale è ancora viva, e certamente, allorchè sarà finita, sarà il caso di chiedere il mantenimento della parola che fu data. Il secondo motivo, per cui emendamenti di questa natura, i quali allarghino il campo delle incompatibilità parlamentari, e possano in qualche maniera condurre la Camera a discutere una materia che altre leggi abbiano definita, il secondo motivo è questo: che noi riteniamo esser meglio trattare da sole questioni gravissime come è il disegno di legge che vi è proposto, affinchè la trattazione sia più libera nè distratta da troppi altri oggetti.

Separata questa questione come la utilità raccomanda, si potrà istituire migliore esame sulle cause per le quali possa essere pronunziata la incompatibilità, e le proposte nuove non verranno a turbare coloro i quali intendano approvare l'attuale proposta di legge.

Per tali motivi la Commissione prega l'onorevole Fazio di voler imitare gli esempi che dai banchi

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1882

vicini a lui gli furono dati, e rimandare questa questione al momento in cui sia portata di proposito in mezzo al Parlamento una nuova legge che tenga conto di tutte quelle condizioni, in cui si possa riconoscere non compatibile l'ufficio di deputato con un altro.

Per queste ragioni la Commissione, senza entrare nell'esame delle varie proposte, crede di non poterle accettare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io voglio credere che gli onorevoli nostri colleghi i quali proposero gli emendamenti relativi alle incompatibilità parlamentari abbiano voluto prendere quest'occasione per rivolgere esortazioni al Governo su questa materia, ma abbiano pensato pur essi che non possiamo, a proposito di questo disegno di legge, occuparci della vastissima materia delle incompatibilità.

Fin dallo scorso giugno abbiamo tutti ritenuto esser meglio risolvere separatamente questa grave questione. A maggior ragione, pertanto, della medesima è impossibile occuparci oggi che abbiamo innanzi a noi una legge la quale ha un oggetto tassativo, speciale, quello dello scrutinio di lista.

Sarebbe veramente improvvido complicarla con una questione così vasta, com'è quella delle incompatibilità. Per regolare i punti più importanti di questa materia, l'onorevole mio collega il presidente del Consiglio, ha già dichiarato altra volta alla Camera che presenterà in questa Sessione stessa un apposito disegno di legge.

Per queste considerazioni io voglio credere e sperare che tutti gli onorevoli proponenti ritireranno le loro mozioni circa le incompatibilità.

PRESIDENTE. Onorevole Fazio Enrico, mantiene o ritira le sua proposta?

FAZIO ENRICO. Mi son deciso fare questa proposta, perchè non avevo veduto mantenuta dal Ministero la promessa di presentare per tutto l'anno 1881 la legge sulle incompatibilità; ma ora, udendo ripetere con tanta solennità la promessa dal Ministero, prendo atto della sua dichiarazione e ritiro l'emendamento, riservandolo per quando presenterà, come ho ferma la fiducia, la legge. *(Bravo!)*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Romeo. *(Lo ritira! lo ritira!)*

ROMEO. Io ritiro il mio emendamento e prendo atto della dichiarazione del ministro. *(Bravo!)* Dico soltanto *(Oh! oh! — Rumori)* che sono indotto a ritirarlo perchè non si possa dire che io intenda in qualunque modo ostacolare la votazione dello scrutinio di lista. *(Bravo!)*

PRESIDENTE. Ora viene un articolo aggiuntivo dell'onorevole Taiani Diego, di questo tenore:

« I deputati impiegati che saranno promossi e i deputati nominati ministri o segretari generali non andranno soggetti a rielezione. »

Onorevole Taiani Diego, mantiene o ritira il suo articolo aggiuntivo?

TAIANI DIEGO. Lo mantengo. Lo mantengo, onorevoli colleghi, perchè è un argomento troppo grave. Avversario convinto della rappresentanza delle minoranze, pure, piegando il capo con rispetto al voto della Camera che la ammise, io faccio opera perchè questo novello istituto riesca, oggi, meno sgradito ai 140 che votarono contro di essa. Perchè è necessità ancora che la memorabile votazione del 4 febbraio, che affermò lo scrutinio di lista con immensa maggioranza non diventi minoranza nelle urne, e far così che non sia diversa dalle altre l'ultima pagina che sarà scritta di questa Assemblea.

Questo istituto della rappresentanza delle minoranze, me lo permettano i suoi fautori, come tutti gli istituti che non hanno una completa base razionale, quando si vedrà funzionare sul terreno pratico, si troverà spesso, a fin di sorreggersi, a braccetto con l'assurdo. Ed avviene così che questi poveri deputati, rappresentanti la minoranza, figliuoli della tolleranza, o, per meglio dire, figliuoli della reticenza forzata della maggioranza, saranno, o signori, dei deputati, ma dei deputati senza collegio e le condizioni di vita... *(Conversazioni)*

Se la Camera non ascolta...

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

TAIANI DIEGO. L'argomento ripeto, è molto grave, o signori! Le condizioni di vita, dicevo, di queste povere creature saranno troppo misere, troppo vacillanti, imperocchè appena la maggioranza diviene libera, il rappresentante delle minoranze resta schiacciato. Il ballottaggio infatti l'uccide quasi certamente. Se già eletto, muore o si dimette, la maggioranza libera lo uccide. *(Ilarità prolungata)*

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

TAIANI DIEGO. Sono disgraziato di non essere compreso.

Muore il rappresentante della minoranza eletto nelle elezioni generali; ebbene, nell'elezione suppletiva, il rappresentante la minoranza è ucciso in persona del suo successore.

E ciò non basta, o signori; a queste condizioni fiacche e poco vitali si aggiungerebbe una posizione insostenibile. Io, nello stato attuale delle cose non accetterei di essere il rappresentante della minoranza del mio collegio, perchè mi parrebbe di appartenere ad una classe di deputati colpiti dall'interdi-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1882

zione, dalla maggiore delle interdizioni... (*È vero! è vero! — Oh! oh! — Rumori*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

TAIANI DIEGO... quella di partecipare al Governo del proprio paese. Poichè siccome questi deputati sono deputati senza aver un collegio, se essi sono nominati ministri o segretari generali, le minoranze che rappresentano non sono valide a rieleggerli ed tal guisa voi verrete a restringere le prerogative della Corona... (*Rumori*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio, onorevoli colleghi!

TAIANI DIEGO. . Voi verrete a restringere i poteri della maggioranza parlamentare che ha il diritto di designare alla Corona le persone dei ministri.

E v'ha di più, o signori; vi sono dei momenti supremi, in cui il deputato non ha altro giudice della propria condotta che il proprio collegio; e noi tuttodì ci scontriamo in gravissime circostanze per le quali il deputato si dimette per avere assoluzione o approvazione dal suo collegio. Ebbene, i deputati rappresentanti delle minoranze non hanno il loro giudice in queste circostanze: essi isolatamente non sarebbero rieletti.

Dunque, o signori, se i deputati delle minoranze hanno già di per sè stessi condizioni di vita assai pericolanti; se, oltre a ciò, sono colpiti da una interdizione continua, e se noi possiamo attenuare questi difetti a fine di rendere meno sgradito, più logico e meno assurdo questo istituto già votato dalla Camera, io domando agli stessi fautori della rappresentanza delle minoranze perchè non dobbiamo farlo; perchè noi di questa parte della Camera non dobbiamo diminuire le ragioni che ancora ci possono essere per votare contro l'intera legge.

Dunque, o signori, io lo ripeto, non faccio opera di discredito alla rappresentanza delle minoranze già votata dalla Camera; ma poichè intorno a questo istituto vi hanno, nella pratica applicazione, dei difetti e degli assurdi, che è opera patriottica di eliminare, per quanto a noi è possibile; e siccome è possibile di raggiungere in parte lo scopo col non sottomettere a rielezione i ministri e i segretari generali: mi pare che i fautori del voto limitato dovrebbero accogliere con grato animo la mia proposta, anzichè mormorare continuamente contro le mie parole.

Non ho altro da aggiungere.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spaventa. (*Mormorio*)

Prego di far silenzio.

SPAVENTA. Io sono tutt'altro che favorevole al disegno di legge che si discute; e la Camera lo saprà

già dai voti che ho dato su di esso. Nondimeno prendo a parlare per appoggiare la proposta dell'onorevole Taiani, perchè parmi che essa contenga una riforma che potrebbe stare da sè, anche senza la legge che discutiamo. Io credo che, anche senza lo scrutinio di lista a voto limitato, l'istituto della rielezione dei deputati nominati ministri abbia fatto il suo tempo; perchè non v'è chi non abbia avvertito anche col collegio uninominale gl'inconvenienti di questa rielezione. Ma la opportunità di tale riforma è grandissima colla legge che voi state per votare.

L'onorevole Taiani v'ha indicato già l'inconveniente che ne nascerebbe. Egli però si è servito di questa occasione per isfogare tutte le sue furie contro il voto limitato. Io, che sono contrario allo scrutinio di lista per ragioni almeno tanto gravi quanto quelle che egli ha contro il voto limitato, non lo imiterò coll'esprimere la mia avversione contro il sistema dello scrutinio di lista, ma restringerò la questione all'argomento della rielezione dei ministri.

L'inconveniente notato dall'onorevole Taiani si può riassumere in due parole. Col sistema dello scrutinio di lista a voto limitato anche per pochi collegi può avvenire che un deputato nominato presidente del Consiglio, godendo pure la fiducia della maggioranza di questa Camera, o alcuno dei deputati principali, nominato membro del suo gabinetto, rappresentando pure l'opinione della maggioranza del paese, si trovi rappresentante della minoranza di un determinato collegio. Ora, se voi mantenete l'istituto della rielezione, questo vostro presidente del Consiglio, sia anche l'onorevole Depretis, poichè la maggioranza degli elettori, che comporranno il suo nuovo collegio non avrà l'opinione sua, presentandosi egli per essere rieletto, non lo sarebbe, perchè egli non avrà che i soli voti della minoranza del collegio stesso.

Ma, o signori, non sono gl'inconvenienti delle leggi che possono determinarci ad abolirle. Se l'istituto della rielezione dei ministri non avesse che questo difetto, io forse mi sarei taciuto, o non avrei preso a parlare per sostenere l'onorevole Taiani; ma ho preso a parlare perchè il fine di questa rielezione dei ministri, come ho detto, oggi è mancato. La rielezione dei deputati nominati ad uffici pubblici, o signori, è un istituto nato per conciliare due principii essenziali alla costituzione, alla vita di un Parlamento. Un Parlamento non può vivere senza indipendenza, ma non può vivere neppure senza una unione intima col Governo.

Di qui nasce, o signori, che i Parlamenti vitali, quelli che hanno avuto uno sviluppo glorioso, non hanno mai cacciato dal proprio seno, assolutamente, tutti i funzionari dello Stato.

Un Parlamento il quale (come ve n'è stato qualcuno che non potrebbe servirci di modello) si isolasse dal Governo, si separasse da esso, finirebbe nella sterilità o nella rivoluzione. Gli è perciò che i Parlamenti savi, anche essendo molto gelosi della loro indipendenza, hanno ammesso nel proprio seno i grandi funzionari dello Stato. La conciliazione dei due principii a cui ho accennato si è fatta così: si è limitato il numero dei funzionari, non se ne sono ammessi che alcuni d'un certo grado, sottoponendo i deputati che fossero nominati ad alcuni degli uffici ammessi nella Camera, o che essendo già rivestiti di alcuno ufficio pubblico ricevessero promozione dal Governo, alla riprova del voto popolare. Ma, o signori, quest'istituto della rielezione dei ministri ha, secondo me, un'altra origine. Esso nacque in Inghilterra, collo Statuto del 6° anno del regno della regina Anna. Il nome che gli fu dato fu quello di *Espediente Eyre*, dal nome del deputato che lo propose. Ma allorchè esso nacque, il Governo parlamentare, nel senso che noi oggi l'intendiamo e lo praticiamo, non v'era ancora. Al principio del secolo XVIII la Corona inglese non si credeva obbligata minimamente a scegliere i suoi ministri dal seno della maggioranza della Camera dei Comuni; e così la rielezione, a cui i deputati, nominati ministri dal Re, erano sottoposti, riusciva un modo con cui il popolo indirettamente concorreva alla nomina dei ministri. Ma dopo il 1782, quando cominciò in Inghilterra il vero Governo parlamentare, (cioè quello in cui i ministri sono indicati dalla maggioranza della Camera alla Corona) questa necessità di far concorrere il popolo, mediante la rielezione, indirettamente alla nomina dei grandi ufficiali dello Stato di fiducia di Sua Maestà, ha perduto assolutamente la sua importanza.

E che sia così, o signori, cioè che la rielezione a cui non solo i segretari di Stato in Inghilterra, ma parecchi altri dei grandi funzionari di fiducia della Corona avesse il significato che io ho detto, lo prova questa circostanza singolare, cioè che in Inghilterra i sotto-segretari di Stato, ed altri funzionari e gli ufficiali di terra e di mare, quando ricevono promozione, non sono soggetti a rielezione.

Gli è perchè, o signori, quando l'istituto nacque in quel paese, si aveva una grande preoccupazione della potenza grande della Corona e non della potenza dell'amministrazione. Cosicchè quei deputati, i quali rivestivano uffici, come dicono gl'Inglesi, non di fiducia della Corona, ma dipendenti dall'amministrazione, non erano soggetti a rielezione; ed i deputati rivestiti di uffici di fiducia della Corona, vi furono sottoposti. La rielezione, quindi, diventò un modo indiretto, col quale il popolo contribuiva

alla nomina dei ministri. Ma la rielezione dei ministri, oggi, non può avere questo significato, perchè oggi il paese concorre altrimenti alla indicazione loro alla fiducia della Corona.

Epperò questo istituto, potendo essere (come l'onorevole Taiani per il primo vi faceva notare) capace di produrre gl'inconvenienti da lui accennati, non solo ha perduto la sua ragione d'essere, ma vuole essere soppresso per rimuovere la causa dei suddetti inconvenienti. Ma non è così per quanto riguarda gli altri impiegati ed i segretari generali, che l'onorevole Taiani vorrebbe ragguagliare ai ministri, sottraendoli egualmente alla rielezione. Per questi non evvi quella indicazione della Camera che si ha per i deputati i quali sono chiamati dalla fiducia del Re ad assumere il potere. Questi sono addirittura in una dipendenza dal Governo propriamente detto, e distinto dalla Corona.

E se nell'Inghilterra questi appunto non sono soggetti alla rielezione, ed i ministri sì, egli è perchè il Parlamento inglese ha sempre temuto meno della dipendenza dall'amministrazione propriamente detta, che della dipendenza dalla Corona. Noi ci troviamo in una condizione perfettamente opposta. Quindi, poichè abbiamo questa istituzione della rielezione dei segretari generali e di ogni altra specie di funzionari ammessi in questa Camera quando sieno promossi, io non consiglierei di abolirla soltanto per l'inconveniente segnalato dall'onorevole Taiani. Perchè, come ho già detto, non sono gl'inconvenienti che accompagnano talvolta le leggi, quelli che possano consigliarci di abolirle, se il fine per cui esse furono fatte, è tuttavia vivo e reale. Perciò, io sarei indotto a proporre un emendamento alla proposta dell'onorevole Taiani, il quale riduca la soppressione della rielezione ai soli ministri.

Questa, o signori, è una riforma piccola, ma vera; è una riforma che può non parer liberale, ma che pure è tale; e vorrei che la Camera ne facesse di molte simili, anzichè alcuna di quelle le quali possono parer liberali, ma riescono, in effetto, contrarie alla libertà. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

COPPINO, relatore. La Commissione nel principio dei suoi lavori si trovò dinanzi la questione la quale fu sollevata dall'onorevole Taiani, a cui si è associato l'onorevole Spaventa, ed anche allora la Commissione vide che i vari casi, che nella proposta Taiani sono congiunti, potevano e dovevano essere considerati sebbene diversi tra loro d'importanza nè soggetti al medesimo apprezzamento. Ma se ragioni simili a quelle che noi abbiamo inteso si produssero nel seno della Commissione, fu fatta anche

nel seno della Commissione l'avvertenza che, una proposta pur liberale venendo quasi di straforo a introdursi in un argomento di natura diversa, non sia subito questa una ragione per accettarla, ma si debba largamente considerare quali motivi abbiano potuto consigliare un provvedimento, che altri provvedimenti possono mostrare meno efficace. Ed allora la Commissione, che aveva dal suo studio messa in disparte la legge delle incompatibilità, rispose di non entrare in questa per le ragioni tante volte replicate. Riconobbe essere questa ancora una di quelle questioni gravi ed importanti che non possa essere passata sotto silenzio, e che debba essere discussa; ma pensò che debba ritrovare altrove la sede più opportuna. Ed infatti, se testè noi abbiamo pregato i nostri colleghi di ritirare alcuni emendamenti, i quali pur qui nella Commissione ritrovano dei consentimenti e delle adesioni, soltanto perchè non conveniva allargare il campo della legge attuale, e con questo allargamento accrescere le difficoltà; la stessa cosa dobbiamo dire e diciamo intorno alla proposta dell'onorevole Taiani. Noi desideriamo che sia considerata; noi desideriamo che la Camera nella sua saviezza ci trovi una risposta; ma non pensiamo che questo sia il luogo e il tempo di doverla discutere, e dover definire quali provvedimenti si possano adottare. Per questo motivo solo, la Commissione prega l'onorevole Taiani e l'onorevole Spaventa, le cui correzioni potrebbero anche rispondere ad un concetto che fu nella Commissione accennato, di voler rimandare ad altro tempo (il quale non è lontano, tenendo il Ministero la sua promessa) la discussione di un punto la cui gravità è riconosciuta pure da noi, ma che, pel solo desiderio di condurre in porto e sollecitamente questa legge, dobbiamo in questo momento evitare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Devo rivolgere all'onorevole Taiani la stessa preghiera che, per identici motivi, io aveva rivolto agli altri onorevoli deputati i quali già proposero e poscia ritirarono emendamenti relativi a questo tema delle incompatibilità. La questione sollevata dall'onorevole Taiani fu oggetto di una lunga discussione in seno della Commissione a cui avevo l'onore di appartenere; e sorse precisamente per quelle considerazioni che mossero ora l'onorevole Taiani a metterla innanzi, vale a dire dall'esaminare la conciliabilità od inconciliabilità dell'istituto che assoggetta a rielezione ministri e segretari generali, col metodo della rappresentanza della minoranza che erasi deliberato di introdurre nella legge. Ma la Commissione osservando, secondo che fu testè accennato dall'onore-

vole deputato Spaventa, che le eventualità di mancata rielezione si potevano verificare anche col collegio uninominale, credette che l'introdotta mutamento nel sistema di votazione non fosse ragione sufficiente per farci derogare alla massima di non occuparci di materie attinenti alla legge d'incompatibilità. Infatti, anche col collegio uninominale il ministro o il segretario generale può rappresentare tendenze e idee cui non sia consenziente la maggioranza del suo collegio. Se un Ministero si cambia durante il corso di una Legislatura, esso si cambia necessariamente per una evoluzione di partiti nella Camera, per la quale la minoranza diventa maggioranza; e potrebbe darsi benissimo che la evoluzione fatta dal deputato, per ciò diventato ministro o segretario generale, non fosse stata fatta nè approvata dai suoi elettori, come ne avemmo qualche recente esempio.

Se guardiamo poi alle probabilità, ritenga l'onorevole Taiani che non è tanto facile che uno il quale è nominato ministro o segretario generale non ottenga la maggioranza nel collegio, sia esso uninominale o plurinominale, in cui è assoggettato alla prova della rielezione.

Non siam dunque nel caso *de iis quae plerumque in civitate fiunt*, ma nel caso *de iis quae raro eveniunt*, e delle quali non è consigliato di occuparsi al legislatore. Perciò la Commissione, come dissi, non credette che questa circostanza del riconoscimento della rappresentanza delle minoranze fosse sufficiente motivo per trarci ad esaminare la disposizione secondo la quale il deputato, quando sia eletto ministro o segretario generale, è soggetto a rielezione. La Commissione reputò essere una tale questione assai grave; ma perciò appunto stimò necessario di non occuparsene, essendo attinente a quel tema delle incompatibilità che integro essa volle riservare.

E tanto più appariva conveniente riservare ogni decisione su quest'argomento, in quanto che esso aveva recentemente formato oggetto di speciale clausola legislativa, nell'occasione in cui si discusse ed approvò la legge sulle incompatibilità del 13 marzo 1877, la quale stabilì appunto, nell'articolo 7, che i ministri e segretari generali continuassero ad essere soggetti a rielezione. Perciò, innanzi ad una deliberazione così formale e così recente, la Commissione fu, parmi, unanime nel ritenere che, neanche nell'occasione della legge elettorale più ampia ch'essa presentava alla Camera, fosse il caso di sciogliere una tale questione. Molto meno, quindi, sarebbe il caso di scioglierla in occasione dello speciale argomento concernente lo scrutinio di lista, ed all'improvviso, sopra un emendamento presentato all'ul-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1882

timo istante; poichè, anche in merito, gravissimi motivi vi sono in un senso ed altri gravi motivi si potrebbero addurre anche in senso opposto.

Per queste considerazioni io prego l'onorevole Taiani di ritirare il suo emendamento, riservandosi di ripresentare analoga proposta quando verrà in discussione il disegno di legge sulle incompatibilità, che l'onorevole presidente del Consiglio, come testè accennai, ha già dichiarato di voler presentare.

PRESIDENTE. Onorevole guardasigilli, anche l'onorevole Spaventa ha mandata alla Presidenza una proposta analoga a quella dell'onorevole Taiani; essa è così formulata:

« In deroga all'articolo 7 della legge 17 dicembre 1877, n° 9830, i deputati nominati ministri non sono soggetti a rielezione. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. È naturale che intendendo rivolgere eguale preghiera all'onorevole Spaventa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Taiani.

TAIANI DIEGO. Comincio dal dichiarare che quando la Commissione per la legge elettorale ha discusso questo grave argomento, io non aveva l'onore di farne parte, e quindi ignoravo completamente quanto nel suo seno fosse allora avvenuto.

Ringrazio l'onorevole Spaventa di aver appoggiato il mio articolo aggiuntivo. Ricordavo anch'io l'origine dell'istituto per lo quale sono sottoposti a rielezione i ministri; ma non fu solo un progresso di libertà, fu controllo di popolo ancora per argine di corruttela, quando cioè l'Inghilterra traversava un periodo di estrema corruzione, e la nomina dei ministri era talvolta effetto di raggiri di dietro scena. Quindi mi duole di aver dovuto proporre l'abolizione di questo istituto che trae la sua origine dalla libertà, e dal risveglio della moralità di un popolo così eminentemente costituzionale come il popolo inglese. Ma quando io, in grazia della rappresentanza delle minoranze, ho veduta sorgere una categoria di deputati interdetti, e una delimitazione dei poteri della Corona la quale in queste circostanze, per rare che sieno, sarebbe stata messa in lotta colle maggioranze politiche nei collegi elettorali, non ho creduto di dover perdere un solo momento a richiamare l'attenzione della Camera su questo grave inconveniente. In quanto al desiderio che con calde parole mi ha espresso l'onorevole Zanardelli, io non avrei, come non ho, nessuna difficoltà di acconsentire, tanto più che un disegno di legge a questo proposito, e destinato a coronare l'edificio della riforma elettorale, fu già preannunziato dagli emendamenti dell'onorevole Crispi e formalmente promesso dal Ministero, lo che mi affida

che a questo inconveniente sarà ben presto rimediato.

Però io debbo ricordare che una mozione simile alla mia fu presentata dall'onorevole Spaventa. Se egli si unisce a me nel ritirare la sua proposta io ne sarò lieto; ma se, pure ritirando la mia mozione, resterà quella dell'onorevole Spaventa, debbo dichiarare all'onorevole guardasigilli e all'onorevole presidente del Consiglio che io sarò costretto a votarla, e la voterò. Non ho altro da dire.

PRESIDENTE. L'onorevole Spaventa ha facoltà di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Spaventa, ha facoltà di parlare.

SPAVENTA. Io non credo di dover rettificare l'opinione che l'onorevole Taiani ha emessa intorno all'origine di questo istituto. Egli ha detto che esso nasceva quando la corruzione in Inghilterra era tale da attaccare persino la nomina dei ministri. Io non credo che quest'opinione sia esatta.

Come ho detto, questo istituto nacque nel sesto anno della regina Anna, molto prima del tempo della corruzione, che l'onorevole Taiani avrà innanzi agli occhi della sua fantasia; la quale corruzione venne alquanto tempo dopo: allora non esisteva neppure il Governo di Gabinetto. La rielezione, a mio parere, ebbe altra origine.

Ma vengo all'invito che mi fa l'onorevole guardasigilli di ritirare la mia proposta.

L'onorevole guardasigilli non ha saputo addurre che un motivo meramente formale per negarci il suo assenso. Ora, domando io, per un motivo formale si può rifiutare una riforma, la cui opportunità è riconosciuta da tutti? Per un motivo formale vi rifiuterete di assentire ad una riforma che non rimuove soltanto un inconveniente, come quello che è stato segnalato, ma consacra un principio ben più alto, il principio, su cui oggi il Governo parlamentare è basato?

Quando io vi ho detto che la rielezione significava un modo indiretto con cui prima il popolo partecipava alla nomina dei suoi ministri, ed oggi voi ne avete un altro, secondo il nostro diritto pubblico, ben più efficace nella indicazione della Camera, se voi volete mantenere il sistema vieto della rielezione, vi mettete in contraddizione col principio stesso del nostro attuale ordinamento politico. Voi mi opponete un'obiezione formale per non accettare la proposta; e questa obiezione avrebbe un valore se mancasse l'opportunità; ma l'opportunità è evidente, non si può negare. Qualunque dei ministri futuri, che si trovi essere rappresentante della minoranza di un collegio, se va soggetto a rielezione, tutte le altre frazioni del collegio gli si metteranno

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1882

contro certissimamente ed egli non potrà essere rieletto. Ora il provvedere ad un tale inconveniente è così urgente, che io non capisco come possiate differirlo. Conchiudo adunque dicendo che con mio dispiacere non posso acconsentire all'invito dell'onorevole guardasigilli e che mantengo la mia proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Farò un'osservazione molto semplice. Mi pare che l'onorevole Spaventa non conosca il valore delle eccezioni pregiudiziali. Quando si mette innanzi una questione pregiudiziale, si viene a dire che non è il caso di discutere, che non si deve entrare nel merito.

Siccome l'onorevole Spaventa ha detto: « L'onorevole guardasigilli non ha saputo addurre alcuna ragione contro il merito della mia proposta; » ciò significa appunto che egli non conosce il valore delle eccezioni pregiudiziali (Bravo! a sinistra); ciò significa che egli non sa che l'eccezione pregiudiziale è quella in forza della quale non si discute, si sappia o non si sappia addurre ragioni. (Bravo! Bene!)

SPAVENTA. Chiedo di parlare per un fatto personale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ciò premesso, dichiaro che noi persistiamo a credere non sia ora il caso d'entrare, così di straforo, in questo tema delle incompatibilità parlamentari, e di modificare la legge del 1877. Del resto, se dovessimo discutere, vi sarebbero gravi ragioni pro e contro l'opinione espressa dall'onorevole Spaventa.

PRESIDENTE. L'onorevole Spaventa ha facoltà di parlare per un fatto personale.

SPAVENTA. Ho ammirato sempre la dottrina e l'intelligenza dell'onorevole Zanardelli, ora guardasigilli. Egli però usa con molta franchezza della buona opinione che tutti, come ho io, hanno di lui. Questa però non può autorizzarlo a dire: l'onorevole Spaventa non conosce il valore d'una questione pregiudiziale. L'onorevole ministro fa la questione pregiudiziale dopo che si è discusso in merito.

Onorevole guardasigilli, è il merito che io ho discusso. Lei mi oppone la pregiudiziale dopo che io ho discusso il merito (*Ilarità*), non già per impedire la discussione. (*Interruzioni a sinistra*)

FORTIS. È naturale!

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

SPAVENTA. « C'est de la moutarde après dîner. » Ecco il valore che io posso dare alla sua obbiezione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole guardasigilli ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Creda, onorevole

Spaventa, che io non ho voluto certamente dir nulla che potesse essere meno rispettoso verso di lui. Ma, siccome egli, accennando a me, ha detto: « Non ha saputo addurre » (*Commenti a sinistra*), mi pare che, con questo, ha dato origine egli stesso a quanto, incresevoimente per entrambi, ha potuto esservi di meno rispettoso nelle parole che ci siamo scambiate. Del resto, io credo che, anche a' termini del nostro regolamento, la eccezione pregiudiziale, così dal Ministero come dalla Commissione, non poteva essere opposta se non quando vennero richiesti di esporre il loro parere sulla proposta che era stata fatta. (*Ai voti! ai voti!*)

PRESIDENTE. Dunque, onorevole Taiani, mantiene ella la sua proposta?

TAIANI DIEGO. L'onorevole Spaventa la mantiene? (*Ilarità*)

PRESIDENTE. Onorevole Spaventa, mantiene la sua proposta?

SPAVENTA. La mantengo.

TAIANI DIEGO. Onorevole presidente, mi scusi, vorrei udire come è formulata precisamente la proposta dell'onorevole Spaventa.

PRESIDENTE. Le rileggerò entrambe.

L'onorevole Taiani ha proposto un articolo aggiuntivo del tenore seguente:

« I deputati impiegati che saranno promossi, e i deputati nominati ministri o segretari generali non andranno soggetti a rielezione. »

Invece l'onorevole Spaventa propone:

« In deroga all'articolo 7 della legge 17 dicembre 1877 (n° 9830), i deputati nominati ministri non sono soggetti a rielezione. »

Il che vuol dire, onorevole Taiani, che l'onorevole Spaventa non accetta della sua proposta che la parte che si riferisce ai ministri. (*Commenti in vario senso*)

Onorevole Taiani, mantiene dunque o ritira la sua proposta?

TAIANI DIEGO. La ritiro.

PRESIDENTE. Dunque non rimane più che la proposta dell'onorevole Spaventa, che rileggo per la terza volta:

« In deroga all'articolo 7 della legge 13 dicembre, numero 9830, i deputati nominati ministri, non sono soggetti a rielezione. »

Contro questa proposta si oppone la pregiudiziale che ha la precedenza nella votazione.

Pongo quindi ai voti la pregiudiziale alla proposta dell'onorevole Spaventa.

(È approvata.)

Ora rimangono a svolgersi diversi emendamenti, *Foci.* Ancora!

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1882

PRESIDENTE. Vi ha un emendamento aggiuntivo degli onorevoli Siccardi e Pullè del tenore seguente:

« I deputati avranno a titolo di rappresentanza una medaglia di presenza di lire 25 per ogni seduta cui siano intervenuti. » (*Rumori*)

L'onorevole Siccardi ha facoltà di parlare per svolgere la sua proposta (*Continuano i rumori*)

SICCARDI. Se la Camera...

Voci. Ritiri! ritiri!

Altre voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. (*Con forza*) Prego di far silenzio.

SICCARDI. Io avrei voluto, con brevissime parole, dimostrare alla Camera l'utilità dell'emendamento da me proposto. (*Rumori*)

Ma poichè mi pare che le disposizioni della Camera non siano in questo momento favorevoli, così ritiro la mia proposta, e mi riservo di discuterla in occasione del disegno di legge che l'onorevole Crispi ha promesso di presentare.

PRESIDENTE. Essendo ritirata la proposta degli onorevoli Siccardi e Pullè, viene ora un'altra proposta dell'onorevole Riberi Spirito, del seguente tenore:

« Al deputato è concessa una indennità, a cui egli non può rinunciare.

« Essa è fissata in lire 6000 annue.

« Il deputato impiegato dovrà imputare in tale somma, quanto già riceve a titolo di stipendio dalle amministrazioni dello Stato. » (*Rumori vivissimi*)

Voci. Ritiri! ritiri!

PRESIDENTE. L'onorevole Riberi ha facoltà di parlare. (*Continuano i rumori*)

(*Con forza*) Prego di far silenzio, onorevoli colleghi!

RIBERI SPIRITO. L'onorevole Minghetti, alcuni giorni or sono, parlando contro la chiusura, disse, se pure ho ben inteso, che si maravigliava che non si permettesse un'ampia discussione sul voto limitato che aveva già l'applicazione in altre civili nazioni.

Per la stessa ragione, cioè perchè il principio dell'indennità è già consentito non soltanto da quasi tutti i paesi stranieri, ma è altresì come potrei dimostrare conforme alle tradizioni italiane, io spero che non mi vorrà la Camera, non ostante l'ora tarda, impedire di pronunciare alcune parole, e tanto più, lo spero, inquantochè sebbene io abbia l'onore di sedere in questa Camera da quattro Legislature, non ebbi a parlare che rarissime volte, e quando parlai, fui sempre brevissimo.

Voci. Parli! parli! (*Rumori a destra*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

RIBERI SPIRITO. La questione che intendo trattare... (*Nuovi rumori a destra e al centro*)

Vi prometto che lo farò con brevissime parole, poichè vedo quanta sia l'impazienza di venire ai voti.

La questione che intendo trattare è impersonale non soltanto per me, perchè gli amici miei che mi conoscono sanno come io intenda di ridurmi a vita privata, ma è impersonale per tutta la Camera.

Sì, o signori, quando io veggio in questa Camera, da una parte e dall'altra, uomini onorandi che hanno dedicato tutta la loro vita al proprio paese, che hanno saputo praticare la più difficile delle virtù, la virtù del sacrificio, che hanno sofferto prigionie ed esilii, che hanno sfidato i patiboli, che hanno combattute le patrie battaglie (*Bravo!*); quando io vedo una Camera che avrebbe potuto prolungare la sua esistenza, discutendo altre leggi pure importanti, e che invece volle, e quasi direi, riguardando le parole del fiero poeta Astigiano, volle, fortemente volle, che la riforma elettorale fosse votata; quando io vedo partiti che pur di raggiungere questo scopo sanno fare abnegazione delle loro opinioni, dimenticano i loro dissensi; quando infine io vedo una Camera che, nonostante le eloquenti e commoventi parole dell'onorevole Fortunato che dava un addio al collegio uninominale, volle votare lo scrutinio di lista; io credo, o signori, che nessuno potrebbe in questa Camera preoccuparsi più di sè che del bene della nazione, quand'anche approvasse la proposta di concedere una indennità ai deputati. (*Bravo!*)

Credo che si farebbe immeritata offesa a coloro che la votassero supponendo fossero spinti da interessi personali; come credo che si farebbe immeritata ingiuria a coloro che la respingessero, supponendo che essi abbiano l'intendimento di non aumentare i competitori, o di essere moralmente costretti ad assistere più assiduamente alle sedute del Parlamento.

Signori, il ministro di Luigi Filippo, conte di Montolivet, presentava un progetto di riforma elettorale, nel quale si stabiliva che il censo di eleggibilità da lire 1000 venisse ridotto a sole 500; ed a coloro che gli osservavano che questo censo poteva essere ancora ribassato, sapete che cosa rispose? Se voi ribassate ancora il censo, la logica vi condurrà necessariamente a dare un'indennità ai deputati. Il relatore della Commissione incaricata di riferire su quel progetto, osservava a sua volta che la Commissione era stata unanime nello stabilire un censo di eleggibilità, e soggiungeva che la condizione del censo alla quale veniva sottoposta l'eleggibilità, toglieva di mezzo la questione dell'indennità ai deputati.

E l'illustre giureconsulto e magistrato, il Trop-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1882

long, riferendo sul *Senatus consulto* del dicembre 1852, scriveva le seguenti parole che per la loro importanza vi chiedo facoltà di leggermi. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Ma prego di far silenzio.

RIBERI SPIRITO. Il Troplong dice: « I deputati spendono. I deputati sopportano un peso, quello del soggiorno nella sede del Parlamento; è giusto che siano indennizzati.

« La legge non sommette l'eleggibilità ad alcuna condizione di censo. La gratuità del mandato allontanata dalla Legislatura uomini onorati ed utili, ai quali un modesto patrimonio non permette spese straordinarie.

« Un'indennità, è la conseguenza naturale della costituzione, del suo principio di eguaglianza e della sua base democratica. »

In queste parole si riscontra lo stesso concetto che ho letto nella splendida relazione dell'onorevole Zanardelli, il quale diceva appunto « che senza indennità vengono affatto ristrette e rese illusorie quelle condizioni di eleggibilità che sono stabilite dalla legge. »

Permettetemi ancora che faccia un cenno rapidissimo ad una evoluzione nel sistema...

Voci. Basta! basta!

Altre voci. No! parli!

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

RIBERI SPIRITO... elettorale della Francia.

Luigi XVIII, o signori... (*Rumori a sinistra — Parli! parli!*)

PRESIDENTE. Ma che parli? Sono io qui per mantenere a tutti il diritto di parlare quando l'ho dato. Prego di cessare dal fare questi rumori.

RIBERI SPIRITO. Luigi XVIII, quando ritornava dall'esilio, diceva nel pubblicare la sua Carta: « La sovranità risiede intiera nel Re, ma il progresso mi consiglia a concedere una Carta. Io poco intendo di rompere la *catena dei tempi*. »

Consequentemente la monarchia doveva avere la sua base nell'aristocrazia, ed il suo presidio nella proprietà territoriale. Il censo doveva essere una condizione d'eleggibilità, come il censo doveva essere una condizione dell'elettorato; i censiti dovevano eleggere i censiti; il Senato doveva essere essenzialmente la rappresentanza aristocratica della primogenitura e dei fidecommessi. Ma quest'edificio, voi lo sapete, dovette cedere ai reiterati colpi della stampa e della tribuna. La borghesia, coadiuvata da pochi ed intelligenti patrizi, fu vittoriosa.

Ma all'indomani della vittoria fu dimenticata quella plebe, quella moltitudine che aveva coraggiosamente versato il suo sangue. Sotto la Monarchia di luglio il censo continuò ad essere il criterio dell'eleggibilità e dell'elettorato.

Uno dei più distinti storici della Francia ha notato che tutti allora, ad eccezione del partito repubblicano, si limitavano a chiedere un abbassamento del censo, e parve un grande progresso il ridurre il censo dell'eleggibilità dalle lire 1000 alle lire 500. Quindi coloro i quali erano alla periferia del movimento, che si chiamavano i *liberali* in quell'epoca, diventarono più tardi i conservatori, ed i conservatori di quell'epoca sono divenuti oramai una reminiscenza storica.

Io vi domando se vi sarebbe ancora ai giorni nostri qualcuno, per quanto appartenga ad un partito conservatore, il quale voglia venire a sostenere, come il Guizot, che il Senato debba essere ereditario? Vi sarebbe ancora qualcuno che verrebbe a sostenere la tesi di escludere dall'eleggibilità, come allora si fece, tutti i professionisti, perfino i professori dell'Università se non avevano il censo? Vi sarebbe ancora qualcuno il quale potrebbe sostenere che dovesse assoggettarsi l'eleggibilità alla condizione del censo? Caduto il regno di Luigi Filippo, tolta la condizione del censo per l'eleggibilità, si avverò ciò che aveva preveduto il conte di Montlivet. L'indennità ai deputati fece parte della Costituzione. (*Conversazioni e rumori*)

Voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Facciano silenzio. Altro che gridar *parli*; tacendo è la vera maniera di consentire il diritto della parola.

RIBERI SPIRITO. Noi abbiamo compiuta ormai l'evoluzione in ordine all'elettorato, poichè colla riforma che abbiamo votata, ed essendo obbligatoria l'istruzione, si può dire inaugurato l'istituto del suffragio universale. Ma rimane che la plebe, quella che un nostro illustre filosofo chiama la parte cittadina che adempie al più necessario e faticoso compito del convitto umano, ed alla quale abbiamo dato diritto al voto, possa essere rappresentata in Parlamento; rimane ancora, che quando questo popolo farà appello ad una intelligenza accoppiata alla probità, e sia meritevole dei suoi voti, questa intelligenza sia posta in grado di accettare l'onorifico mandato. (*Bravo! bravo! Benissimo! a sinistra*)

Siate giusti, o, per meglio dire, siamo giusti. Molti di noi sanno esservi alcuni che avrebbero attitudine e dottrina per poter degnamente rappresentare il paese, ma che non potrebbero tuttavia, per mancanza di sufficienti mezzi, abbandonare la loro famiglia, il loro paese per attendere ai lavori parlamentari.

E se mi fosse lecito citare esempi, potrei dire che vi sono stati, e forse ve ne sono ancora, uomini che hanno più nome nella Camera, i quali non avrebbero potuto venire a sedere in Parlamento se non

avessero avuto uno stipendio, e che venutogli questo a cessare, dovettero rassegnare il mandato. Ora, io domando a tutti voi: forsechè non sareste rincrescevoli se costoro non avessero potuto rendere quei servigi che li fecero benemeriti del paese?

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Prego di far silenzio!

RIBERI SPIRITO. Signori, l'onorevole guardasigilli in quella sua lodatissima relazione, a cui ho già accennato... (*Rumori*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio!

RIBERI SPIRITO... dice che è di una grandissima utilità per la cosa pubblica che si entri da giovane nella vita politica, perchè essendo l'opera legislativa oltremodo difficile, è necessario che assai per tempo l'uomo che ad essa si dedica, possa ammaestrarsi nel quotidiano esercizio. Egli cita le parole del Romagnosi: « Convieni per tempo impegnare i giovani a servire lo Stato per avere uomini consumati in una matura età. » Ricorda inoltre il Gladstone che lamentava appunto che in Inghilterra non possano entrare in Parlamento in età giovanile uomini i quali possono contare soltanto sul loro ingegno, non avendo essi, prima di una certa età, sufficienti mezzi di fortuna. Ebbene, appunto perchè possano entrare questi giovani (la cui presenza è tanto desiderata dall'onorevole guardasigilli e dal grande statista inglese), sta a voi, o signori, di accordare loro i mezzi necessari onde possano partecipare alla vita parlamentare.

Signori, io so che si fanno molte obiezioni. Si dice che la riforma non è matura, che noi offendiamo il prestigio, la dignità della Camera; si dice che noi aumentiamo gl'intrighi e corruzioni elettorali; si dice che si ripudiano le tradizioni di disinteresse dei nostri Parlamenti; si dice in fine che alla concessione dell'indennità fa ostacolo lo Statuto.

Ebbene, se la Camera me lo consente, io crederei di poter dimostrare come queste obiezioni non reggano. Tutti sanno che una indennità è ammessa in Francia, in Prussia, in Svizzera, nel Belgio, in Olanda, in Baviera, in Danimarca, in Portogallo, in Grecia, negli Stati Uniti, nel Brasile. E possiamo notare ancora che i deputati degli Stati Generali (vedete come si possa rimontare ad epoca remota!) nel 1576 avevano un'indennità, cioè, lire 25 gli arcivescovi, lire 9 i nobili, lire 8 quelli del terzo stato.

In Germania, voi lo sapete, nel 1867 l'indennità era stata adottata a fortissima maggioranza, e fu poi respinta dalla Camera dei Signori. Non parlerò dell'Inghilterra, poichè non voglio ripetere le autorevolissime parole dell'onorevole Crispi; soltanto vi dirò che anche in Inghilterra il principio dell'in-

dennità fu già in qualche modo applicato sotto Edoardo III, e che colà il presidente della Camera bassa, il quale non credo che possa superare l'impareggiabile nostro presidente per assiduità, per attività, e per dottrina, riceve lire 150,000 all'anno. Tutti sanno che a Cobden venivan corrisposte lire 150,000 dai suoi stessi elettori.

Credo che non dispiacerà alla Camera di udire come l'indennità sia anche conforme alle nostre tradizioni. Infatti la repubblica cisalpina, la repubblica cispadana, la partenopea, la ligure, il regno italico avevano accordata l'indennità. Ed anche la costituzione della repubblica romana, e lo Statuto del 1848 per le Due Sicilie stabilivano l'indennità. (*Interruzioni*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

RIBERI SPIRITO. Dunque vedete che non si tratta di un principio nuovo, ma di principio che è stato già tradotto in legge non solamente da molte nazioni estere, ma che è conforme, lo ripeto, alle tradizioni italiane. (*Bravo! — Ai voti!*)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, li prego di far silenzio.

RIBERI SPIRITO. Si dice che si offende il prestigio. Ma permettetemi questa sola domanda: quando uomini che hanno seduto e siedono in Parlamenti esteri, che furono o sono le illustrazioni della scienza, della magistratura, dell'armata di terra e di mare hanno potuto accettare l'indennità, come si può affermare che questa offenda la dignità, il decoro dei rappresentanti della nazione? Credete voi che per lungo tempo avrebbe potuto l'indennità rimanere nelle estere legislazioni, se i deputati avessero potuto sopporre lesa la loro riputazione? Credete voi che almeno un'anima non vi sarebbe stata in quelle illustri Assemblee per protestare sdegnosamente contro un istituto che avesse menomato il suo decoro, il suo prestigio? Credete voi che l'indennità non sarebbe stata da quelle legislazioni cancellata?

Si dice che vi sarà maggior corruzione, che vi saranno maggiori intrighi. (*Oh! oh! — Rumori*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

RIBERI SPIRITO. Sì, o signori, si dice che vi saranno maggiori intrighi e maggior corruzione. Ma, io domando, come sia possibile che colui il quale non ha altro da offrire che il suo ingegno e la sua onestà, possa corrompere i 15, 20 o 25,000 elettori? Capirei che in un collegio uninominale la corruzione avrebbe potuto più facilmente avverarsi; ma in un collegio a scrutinio di lista, lasciatemelo dire, non è possibile. Vi sarà lotta tra i partiti. Ebbene, abbiamo pur troppo dovuto lamentare l'apatia; succeda la lotta; io la desidero, tutti la dobbiamo desiderare.

LEGISL. XIV — I^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1882

I ricchi, i potenti avranno mille mezzi, la loro clientela, le loro relazioni, la loro influenza, la stampa; l'uomo d'ingegno scenderà in campo, ed avrà per sé la luce dell'intelletto, la vita sua, il suo carattere, i suoi amici che lo stimano, che lo apprezzano; e se dopo aver lealmente combattuto questo cittadino riuscisse vittorioso, oh! credetelo, sarebbe una vittoria che farebbe onore agli elettori. (*Bravo! Bene!*)

Si dice, infine, che sarebbe necessario modificare lo Statuto. Io comprendo, o signori, che lo Statuto non è come un'altra legge; io non dimentico che il nostro Statuto rimase qual faro in mezzo all'imperversare delle reazioni; che gli sforzi di queste e le pressioni straniere si ruppero contro la fermezza del principe ed il patriottismo di quel piccolo popolo posto ai piedi delle Alpi, e che era fiero di ospitare gli esuli, i migliori figli delle altre provincie italiane, e di conservare e alimentare con essi il sacro fuoco della patria.

Ma è pur vero che lo Statuto non è immutabile.

Io domanderò a voi: che cosa avete fatto dell'articolo 1 dello Statuto? Che ne avete fatto dell'articolo 28 che proibisce di stampare libri religiosi senza il consenso del vescovo, e dell'articolo 76 che ordinava la guardia nazionale?

Io mi rivolgo specialmente a quei banchi per ricordare che... (*Rumori e conversazioni*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

RIBERI SPIRITO. . Cesare Balbo il quale, come disse l'onorevole Broglio, vale per molti, sosteneva che lo Statuto poteva modificarsi, osservando che se non si ammetteva questa teoria, si era costretti ad ammettere le Costituenti, le quali si sa dove incominciano, ma non si sa dove finiscono.

Signori, io avrei ora da sviluppare la proposta. Vi rinuncio. Mi associo invece all'ordine del giorno presentato dai miei amici politici.

Signori, la plebe e l'ingegno sono i due coefficienti della democrazia. Alla plebe, al popolo voi avete dato un voto. Ora siate logici, aprite all'ingegno, ovunque si trovi, purchè sia meritevole, le porte del Parlamento.

Voi avete posto a base della riforma elettorale lo spirito democratico; non fate come Faust che ebbe paura dello spirito che aveva evocato. (*Bene! Bravo! — Approvazioni a sinistra — Parecchi deputati vanno a stringere la mano all'oratore*)

PRESIDENTE. Ora viene l'ordine del giorno degli onorevoli Cavallotti, L. Ferrari, Delvecchio, Colombini e Mattei A., che è del tenore seguente:

« La Camera invita il Governo a presentare subito dopo votata la presente legge, e perchè possa

discutersi avanti il termine della presente Sessione, un progetto di legge per la indennità ai deputati. »

L'onorevole Cavallotti ha facoltà di svolgere il suo ordine del giorno.

CAVALLOTTI. Se io avessi dovuto prender consiglio dai rumori che accolsero le prime parole dell'eloquente oratore, che parlò prima di me, io rinunzerei senz'altro allo svolgimento del mio ordine del giorno. Ringrazio l'eloquente preopinante di aver col coraggio della convinta parola sfidata la tempesta e di averla domata, dimostrando così che le cause giuste s'impongono anche ai rumori. (*Molti deputati si affollano vicino all'oratore*)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, li prego di levarsi d'attorno all'oratore.

CAVALLOTTI. Io credo che la Camera non possa lasciar chiudere la presente discussione senza almeno un voto che, intorno a questa grave questione di principio della indennità, raccolga in una sola manifestazione l'opinione di tutti quelli che nel principio convengono. E dirò anch'io, come l'onorevole Riberi, che non mi sconcerta la tema che mi si accusi di parlare per preoccupazione personale. Da timore siffatto mi libera vedere la proposta presentata qui dentro da deputati di diversi banchi della Camera, propugnata fuori di qui dall'opinione pubblica e dalla stampa di tutti i partiti; segno evidente che, malgrado i rumori pudibondi, la questione ha fatto il suo cammino ed è matura nella Camera, come è matura nel paese.

Quanto a me, gli amici sanno se interesse personale parli o prevalga nell'animo mio: e più libero parlo, perchè al chiudersi di questa Legislatura, avanti di ripresentarmi alle urne future, rifletterò anche io seriamente, ancor più seriamente di quel che l'onorevole presidente del Consiglio avesse promesso di riflettere alla coniugazione di un certo verbo, se la politica è fatta ancora per me. Ma io non parlo per me: parlo per coloro che dopo di me verranno, parlo per quei diritti del lavoro e dell'ingegno che voi avete riconosciuti nella legge elettorale e che oggi attendono da voi quest'ultima consacrazione. (*Bene! a sinistra*)

Al Governo poi, che per segni non dubbi mostrò di convenire nella giustizia del principio, all'onorevole guardasigilli, a cui spetta tanta parte di gloria nella riforma che darà a questa Legislatura il suo nome, e che quella giustizia non può non sentirla nel liberalismo sereno del suo animo, raccomando il mio ordine del giorno. Poichè esso previene e scioglie la più grave delle obiezioni che per avventura poteva farsi alle proposte nello stesso senso presentate da altri onorevoli colleghi; quella cioè che il problema dell'indennità

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1882

parlamentare complicasse l'attuale legge e costituisse un pericolo all'imminente voto. Per me, complicazione non vedo: ma si crede che ci sia? Ebbene, facciamo per questa proposta quello che si è fatto per lo scrutinio di lista rispetto alla legge elettorale. Separiamo le due leggi, scrutinio e indennità: e basti ora l'impegno che questa dopo quello si discuta. Se poi coloro che sollevarono la obiezione non volessero neppure su questo nuovo terreno discutere, allora meglio varrebbe e sarebbe più franco il dire che il principio non lo si vuole, e aver la schiettezza di dire anche non soltanto i pretesti ma i motivi veri per cui non lo si vuole. E tra i pretesti metterei anche la scusa dell'opportunità di lasciare alla nuova Legislatura l'incarico di risolvere la questione; alla futura Legislatura che si troverebbe giudice interessato in causa propria. Anzi, ragione alta di delicatezza impone che la presente questione dell'indennità, in un modo o nell'altro, sia risolta dalla Legislatura che in un modo o nell'altro non ne godrà e che è la sola disinteressata a risolverla. (*Benissimo!*)

Che se poi alla ragione di delicatezza si aggiunge una ragione di logica, perchè l'indennità parlamentare, o signori, è il coronamento logico delle riforme che avete votate e state votando, ebbene, perchè volete togliere a questa Legislatura di cui queste riforme saranno il perenne onore, la gloria di averle compite? (*Benissimo!*)

Ho detto *coronamento* e confermo la parola. A che cosa infatti avete mirato collo scrutinio di lista? Ad accrescere agli elettori la libertà di elezione e di voto, la possibilità di precisare meglio il loro pensiero in una più larga e libera scelta di nomi. Ora, l'indennità allargando il campo, la cerchia degli eleggibili, aumenta questa possibilità, aumenta questa libertà. Avete riconosciuto il diritto della capacità priva di censo all'elettorato, riconoscete il diritto della capacità priva di censo all'eleggibilità: avete riconosciuto il diritto delle classi povere ad esercitare le funzioni della vita libera, riconoscete per le più nobili di esse, per quelle dell'intelligenza, per quelle del lavoro, il diritto ad esercitare di quelle funzioni la più nobile. (*Bravo!*)

Perchè è qui l'assurdo: dopo fatta una legge di libertà, voi lasciate sussistere contro la libertà degli elettori la più ingiusta delle offese; dopo aver fatta una legge, la quale consacra la più larga espressione della volontà nazionale, voi ponete a questa espressione la più dura delle coercizioni. Dite agli elettori: scegliete quelli che credete i più capaci tra voi; e poi li mettete nell'impossibilità di farsi dai più capaci rappresentare, se i capaci son poveri di fortuna.

Perchè non serve far giri di parole: allo stato delle cose, in un'Assemblea parlamentare non possono sedere se non ricchi, od impiegati, od uomini che vivono del proprio lavoro; e questi ultimi, o disposti a rovinarsi, o disposti ad *ingegnarsi*. E quelli che s'*ingegnano* della indennità non san che farne. Si capisce. (*ilarità*)

Ma, siccome nè ricchi, nè impiegati bastano a dare intiera la rappresentanza del paese; e siccome quelli che del lavoro vivono non tutti sono disposti a passare per le forche caudine della rovina, o della disonestà, ad attaccar lite colla coscienza, o collo stomaco, così è ad essi che chiudete le porte, è in odio di essi che mantenete una esclusione e un privilegio odioso, dopo aver fatta una legge che i privilegi dell'urna abolisce. (*Bravo!*)

Ho udito giorni sono discutersi se col tale o tal metodo si possa meglio dar modo all'operaio di entrare nella Camera. Ma è una questione perfettamente oziosa, anzi derisoria: perchè l'operaio per vivere ha bisogno della sua mercede. E così voi da una mano avrete accordato alle classi lavoratrici il diritto di dare il voto, dall'altra glielo confiscate, impedendo loro di darlo a quelli che usciti dal loro seno, porterebbero qui la voce dei loro bisogni. Nè è solo contro gli operai che esercitate questa brutta confisca, è anche contro le classi medie, contro quelle classi medie nelle quali (senza far torto ad alcuna, perchè in tutte, dal patriziato al proletariato, ci sono nomi che le onorano) per il genere degli studi e delle occupazioni, per le stesse circostanze della vita, è naturalmente più diffusa la coltura, è maggiore la copia delle capacità, degli utili ingegni, dei cultori dei problemi politici e sociali. Viva nel suo modesto ritiro un ingegno solingo di pensatore, di scienziato, di amministratore; un intelletto gagliardo o sereno che potrebbe qui portar la parola di quei grandi interessi che compongono la vita morale ed intellettuale della patria: si portino pure verso di lui la fiducia e l'affetto degli elettori, e fiducia e affetto saranno violentati perchè invano chiamerebbero all'alto ufficio chi non ha i mezzi materiali di esercitarlo. Liberi gli elettori d'eleggere un asino d'oro, non liberi di consegnare all'urna le loro simpatie e il loro pensiero. (*Bene!*)

Oh! se si trattasse d'un impiegato, o d'un uomo d'affari, sarebbe un altro paio di maniche! Ed è qui il lato più ingiusto, più assurdo dell'opposizione all'invocata riforma. Quell'indennità contro la quale fanno tanto rumore gli scrupolosi quando la vedono proposta nella forma più giusta, quell'indennità esiste già, e di questo non si fanno scrupolo, nella forma più ingiusta.

Che cosa è la circolazione libera sui piroscafi e

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1882

sulle ferrovie? Niente pel deputato che attende con diligenza al proprio ufficio, che è assiduo alle sedute della Camera ed ai suoi lavori. È invece un lucro e considerevole pel deputato che gira dalle Alpi al Capo Passero, per gli affari suoi; e questo lucro, a volte, gli rappresenta parecchie migliaia di lire; rappresenta più della stessa somma a cui ascenderebbe la parlamentare indennità. Anzi la cifra di quel lucro è maggiore quanto più il deputato viaggia, ossia in ragione della negligenza maggiore; è una vera indennità data alla negligenza. (Bravo! a sinistra) Che cosa è lo stipendio di cui seguitano a godere i deputati impiegati? È una indennità per far andar male i servizi dello Stato. (ilarità) Siedono nel Parlamento professori di Università, consiglieri di appello, consiglieri di Cassazione, colonnelli, generali; nessuno di questi signori ha il dono di Sant'Antonio da Padova; il professore della Università di Catania o di Pisa o di Pavia mentre si trova alla Camera non può trovarsi alla Università ed è pagato, ha una indennità per le lezioni che non fa.

Il consigliere di Corte d'appello o di Cassazione mentre è alla Camera, non può trovarsi alla sua Corte, ed è pagato, ha una indennità per le udienze che non presiede.

Il generale, mentre è qui, non comanda le manovre, ed è pagato per le interpellanze che svolge. (ilarità)

Voci. Questa è per Ricotti.

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

CAVALLOTTI. Invece il professionista, l'uomo che vive di lavoro non trova i clienti, i committenti così generosi come lo Stato; a lui pure, se ai lavori della Camera attende, vien meno, come all'impiegato, il modo di attendere alle occupazioni da cui trae la vita; ma gli vengono meno, insieme, a diserenza dell'altro, gli introiti del lavoro suo, e, per di più, ci rimette le spese. Ma che giustizia è questa? È giustizia che la deputazione sia per l'impiegato una comoda, dolce e proficua vacanza, e sia, invece, per un altro un sacrificio gravissimo? Ah! io conosco quanta delicatezza di animo, quanto spirito di equità sia in quei nostri colleghi che coprono funzioni retribuite dallo Stato, ed io quasi sarei tentato di proporre su questa questione una votazione nominale per mettere il paese in grado di rendere omaggio a quella delicatezza loro, e per fargli vedere che tra coloro i quali negano l'indennità ai deputati che ora non l'hanno, non ve n'ha pur uno di quelli che ora ne fruiscono già. (Rumori)

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Prego di far silenzio!

CAVALLOTTI. E chi ne soffre di questa disparità di

trattamento? Ne soffre, s'è visto, prima di tutto la giustizia; ma ne soffre anche la fisionomia della Camera, la indipendenza delle sue votazioni. Perchè se per il deputato funzionario oggi è uno spasso venir qui ad ogni chiamata di telegrafo a dare il voto, senza rimetterci il becco di un quattrino, ci vuole invece dell'abnegazione per chi del lavoro vive, ad abbandonare gli affari suoi per assistere a discussioni che si prolungano; ci vuole spirito di sacrificio per venir qui da lontano a levarsi il capriccio di dare un voto che esprima i bisogni delle moltitudini, o a reclamare contro un abuso che offenda la libertà. E l'impossibilità materiale s'impone, alle volte, anche allo spirito di sacrificio. Che ne viene? Ne viene che in certe votazioni, quando il ministeriale telegrafo amorosamente ci lavora, in certe votazioni i deputati funzionari sono tutti al loro posto, meno gl'infermi e i moribondi; degli altri non ci sono se non quelli che possono; e sono poi quelle tali votazioni che il telegrafo trasmette ai quattro venti con orgoglio paterno, perchè è lui infatti che ne ha il merito principale. (Bravo! — ilarità)

Mi direte che oggi, mentre parlo, la Camera è numerosa; è vero, e questo onora la Camera stessa; ma quanto è diversa la misura di sacrificio che questa frequenza impone ai diversi deputati! E questa diversità vi par giusta? Quando poi di quelle tali votazioni non è il caso, allora la Camera veda venire quelle tali giornate che sono la disperazione del nostro ottimo presidente: la Camera imita l'estratto di tamarindo, si concentra nel vuoto. (ilarità)

Suonano le due, il presidente discende taciturno la gradinata, s'insedia, guarda melanconico il lucernario, e sbadiglia: nell'Aula vi sono 10 o 12 deputati: dopo un quarto d'ora che egli aspetta e s'irapazienta, eccoti taciti e gravi

Come i frati minor vanno per via

a due a due, altri quattro deputati: pochi raa buoni (ilarità): il presidente è un poco nervoso, i nervi lo pigliano (ilarità), batte i pugni sul banco a rischio di farsi del male, chiama collettivamente a raccolta coi campanelli elettrici

Lacerator di ben costrutti orecchi

e allora, a quella musica, i deputati finalmente si decidono a venire. Eccoli arrivati... a cinquanta. Ed è innanzi a questa cinquantina, in questo piccolo comitato di famiglia, che si svolgono le discussioni più importanti, che sfilano i bilanci, sfilano i disegni di legge più gravi, destinati a lasciare lungo solco nella vita del paese.

E poi? E poi si viene allo stringere dei nodi, e

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1882

qualche male intenzionato, a cui la legge in discussione non garba, dei male intenzionati ce ne sono sempre, domanda, all'ora del voto, che si verifichi se la Camera è in numero. Si verifica e il numero non c'è: allora, il presidente prende la più collettica delle sue intonazioni e annunzia con voce minacciosa che i nomi degli assenti saranno pubblicati nella gazzetta ufficiale; al quale annunzio terribile, atroce, tutti rabbriviscono di spavento. (*ilarità*)

A parte la celia, intanto, fuori, nel paese, la cosa fa scandalo, la pubblica opinione s'indigna, e nelle vie e nella stampa grida che questo è un togliere al Parlamento ogni prestigio e ogni serietà alle istituzioni; che quando non si può adempiere un mandato, non lo si accetta. E la pubblica opinione ha ragione: e lo ripetono qui dentro quelli a cui lo star qui costa sacrificio, ed hanno ragione anche loro; ma lo ripetono anche quelli ai quali lo star qui non costa niente... e questi hanno torto. Che ne sanno essi se le necessità del lavoro, le necessità della vita s'impongono alle volte impensate e repentine anche alle coscienze più scrupolose dello adempimento del mandato, anche al proposito più sincero di diligentemente esercitarlo? E come non si accorgono che il rimprovero ricasca ben più amaro, ben più severo, sopra quelli tra di essi i quali certo non brillano per diligenza?

Perocchè di assenti ce ne son varie categorie. (E qui avverto che di assenti parlando, i presenti sono fuor di questione; i presenti, si sa, come ha detto l'onorevole presidente del Consiglio, son tutte arabe fenici, migliori di cui non se ne trova.) Dunque, dicevo, di assenti ce ne sono varie specie: ci sono assenti per impossibilità, per necessità, e ci sono assenti per negligenza; ci sono quelli a cui gl'impegni della loro vita di lavoro han reso impossibile assolutamente il venire, e ci sono altri che comodamente venir potrebbero e non vengono, persone agiate che nel mandato rappresentativo vedono tutto un mondo di belle cose, vedono la vanità da soddisfare, una posizione sociale da occupare, vedono un titolo da sfoggiare, la medaglia da portare, vedono tutto... fuorchè un dovere da disimpegnare. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Onorevole Cavallotti, non le parrebbe opportuno di ridurre a più piccole proporzioni questo quadretto di genere? (*Bravo! — Ilarità*)

CAVALLOTTI. Ebbene, cercherò di abbreviare il mio discorso.

Credete voi dunque, una volta ammessa l'indennità cogli obblighi suoi, che di questi *dilettanti* sarebbe ancora sì grande com'è ora nella Camera il numero? Che sarebbe tanta in Parlamento la copia

di quei deputati *ad honorem*, i quali oggi brigano il mandato rappresentativo solamente per ispasso o per vanità, ma se ne guarderebbero bene il giorno che esso includesse l'obbligo di stare qui regolarmente sei o sette ore al dì? Credete che la minaccia della pubblicazione dei nomi degli assenti sarebbe così derisoria, e che la si affronterebbe con la stessa disinvoltura, il giorno che essa facesse sapere al paese che il deputato A o il deputato B froda i denari della nazione... (*Interruzioni*)

PRESIDENTE. Prego di non stare intorno all'oratore.

CAVALLOTTI... perchè sarebbe frode bella e buona non adempiere l'ufficio per cui venisse retribuito?

Dunque, riepilogando, l'indennità consacra il diritto sovrano di scelta degli elettori; consacra il diritto delle classi povere alle funzioni anche le più alte della vita pubblica; sopprime dentro la Camera una rivoltante ingiustizia e disuguaglianza di privilegi e di sacrifici fra colleghi e colleghi; ristabilisce nella votazione la giusta proporzione di concorso tra i vari elementi dell'Assemblea, assicura l'indipendenza del voto, la assiduità dei lavori, la serietà delle discussioni, mette alla porta i dilettanti, eleva il mandato rendendolo più severo. (*Bene!*)

Io non mi occuperò delle obiezioni, poichè ad esse ha già risposto molto bene l'onorevole Riberi; una sola ne rileverò (e finisco), ed è quella che odo più soventi ripetuta; che cioè, l'indennità sia cosa umiliante per il rappresentante della nazione.

In verità, bisogna non aver mai conosciuta questa lunga e vera battaglia della vita, che è la battaglia del lavoro, non averne mai conosciute le nobili gioie ed i nobili dolori, per non sentire tutto quello che vi è di soddisfazione altera, nobilitante, nel lavoro equamente remunerato e coscienziosamente adempiuto.

Ed è perchè di lavoro coscienzioso la nazione ha bisogno, perchè servitori e funzionari coscienziosi essa vuole, ai quali l'ufficio sia dovere e non vanagloria, è per questo che essa remunera tutti i funzionari suoi, e nessuno della remunerazione arrossisce, nè il capo dello Stato, nè l'ultimo dei travetti.

Soltanto pei rappresentanti della nazione, che col capo dello Stato dividono le funzioni della sovranità, soltanto per essi si trova da certi scrupolosi umiliante la indennità di una modesta lista civile che rappresenta l'assegno d'un modesto funzionario! Ebbene io sono più equo di quei signori, e delle due liste civili, io chiamerò decorosa e l'una e l'altra, perchè se io ritenessi indecorosa l'una, crederei di fare a quell'altra ingiuria. (*Benissimo!*)

Umiliazione? Ah! io fui sovente accusato di *chauvinisme*, di soverchio amor proprio nazionale: ma

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1882

esso non arriva sino a rendermi ingiusto: e se fosse vero che l'indennità è umiliante, bisognerebbe dire che l'Italia sola ha il monopolio del decoro, che tutto il parlamentarismo europeo è una umiliazione sola: perchè, come vi ha ricordato l'onorevole Riberi, meno l'Inghilterra, in tutti gli altri paesi liberi di Europa i deputati sono retribuiti, e non arrossiscono di esercitare remunerati il mandato loro; non ne arrossiscono i deputati della libera Elvezia, non ne arrossiscono quei deputati del Parlamento belga di cui l'onorevole guardasigilli l'altro giorno decantava le lotte elevate e feconde; e non ne arrossiva Castelar tuonando dalla tribuna spagnuola, non ne arrossiscono Gambetta e Clemenceau tuonando dalla tribuna francese. Ma in Inghilterra, sento dirmi, la indennità non è ammessa, è gratuito il mandato. Ed è vero. E che la aristocratica Inghilterra, conservatrice tuttora di privilegi e distinzioni di casta che è gloria dell'Italia nostra non riconoscere più, non ammetta la indennità equiparatrice si capisce: infatti in Parlamento dove non fossero di casta privilegi, dove le classi del lavoro avessero col'altre parità di libero accesso e parità intera di diritti e di oneri, siccome il lavoro insegna la tolleranza, non succederebbe la espulsione di Bradlaugh, lavoratore combattente per i diritti del pensiero.

Ah! umiliante voi chiamate la indennità? Ebbene, io conosco qualche cosa di più umiliante ancora: ed è il sospetto che nelle Assemblee persegue il deputato povero, e fa chiedere all'opinione pubblica come egli possa far fronte, senza risorse visibili, agli impegni del mandato che assume. (Bravo! Benissimo! a sinistra)

Perchè l'opinione pubblica ha anche le sue curiosità maligne, come la povertà onesta ha i suoi pudori.

E l'opinione pubblica quando vede i deputati dilettauti andare a spasso in carrozza per le vie, non s'incarica, non pensa, non immagina che ci possano essere rappresentanti del paese (mi permetta la Camera di evocare un pietoso ricordo) i quali per vivere onesti e per adempire fedelmente al loro mandato, si adattino a vivere nascostamente, di poco più che di pane e radici, come Salvatore Morelli, che non fu abbastanza rispettato mentre visse, ma che ora vive in tutti i cuori gentili, finchè vivano nel mondo gentilezza, fierezza e virtù. (Bravo!)

E Salvatore Morelli era fautore dell'indennità parlamentare; e forse era all'uscire da una di quelle tristi lotte della sua vita, che egli un giorno dicevami: credi a me, nella Camera senza indennità non c'entrano che ricchi, o impiegati, o poveri che scelgano tra la fame o l'affarismo: uccisione del

corpo o uccisione dello spirito. Meglio l'indennità che li salva tutti e due.

O povera serena alterigia di Salvatore Morelli, come sei più altera di tanti scrupoli alteri!

Ah sì! parliamo pure di umiliazione, perchè infatti è umiliante che il più alto ufficio del cittadino nella sua patria sia fatto così sovente gingillo di vanagloria per sciocchi e per ambiziosi. Parliamo d'umiliazione perchè è infatti umiliante che gli interessi più grandi, più vitali del paese si discutano sovente dinnanzi ai banchi vuoti; perchè è umiliante che i rappresentanti del paese si trovino costretti a vivere tra i sospetti, il bisogno e la tentazione. Ma umiliazione per umiliazione preferisco allora quella del deputato che remunerato fa il suo dovere, la umiliazione di Baudin, il deputato francese, remunerato, che affronta gli scherni dei salariati e vindice del diritto contro la violenza, sale la barricata gridando: « guardate per 25 franchi come si muore!! » (*Approvazioni vivissime — Molti deputati vanno a stringere la mano all'oratore*)

RICOTTI. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ricotti per fatto personale.

RICOTTI. L'onorevole Cavallotti, nel suo discorso, ha pronunziato a un di presso questa frase: « Vi sono dei deputati in questa Camera, i quali prendono la paga di generale, non comandano le truppe, e vengono qui a fare interpellanze. » Pregho la cortesia dell'onorevole Cavallotti di dirmi se con quella frase egli abbia voluto alludere a me.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavallotti.

CAVALLOTTI. Posso assicurare l'onorevole Ricotti che nelle mie parole, essendomi elevato a considerazioni generali, non ho avuto in mira, nè potevo avere, persona di sorta. Ho constatato semplicemente che i deputati, anche se siano generali, non hanno il dono di Sant'Antonio, di trovarsi contemporaneamente in tutti i siti, e che, quando i generali si trovano qui, non possono trovarsi al campo di Marte, supposto che ci siano manovre da comandare. Del resto, l'onorevole Ricotti conosce bene la stima personale che io ho di lui per attribuire alle mie parole qualunque senso, che esca dagli scopi della discussione, e della mia proposta: perchè è di questi soltanto che io mi occupo.

RICOTTI. Ringrazio l'onorevole Cavallotti delle spiegazioni datemi; quindi non ha più ragione di essere il mio fatto personale, e non ho altro da dire.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Ma che voti! Mi lascino fare il mio dovere!

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1882

L'onorevole Riberi ha ritirata la sua mozione, e si è associato alla mozione degli onorevoli Cavallotti, Ferrari, Delvecchio, Colombini e Mattei; io devo chiedere alla Commissione ed al Governo, che è invitato a presentare un disegno di legge, il loro avviso intorno a quest'ordine del giorno.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il discorso dell'onorevole Cavallotti riproduce press' a poco l'altro discorso, esso pure assai efficace, che nella scorsa estate venne pronunziato dall'onorevole Ferrari.

In quella occasione io dovetti rispondere, e risposi da questo banco all'onorevole Ferrari. Una risposta somigliante devo ora fare all'onorevole mio amico Cavallotti. L'opinione nostra, l'opinione espressa da me allora in nome del Ministero, fu favorevole al principio della indennità. Ma ho detto che non credevamo venuto il momento di risolvere questa grande questione. (*Bene!*) Al presente io devo tanto più ripetere questa medesima dichiarazione, trovandomi innanzi all'ordine del giorno dell'onorevole Cavallotti, il quale parla di un disegno di legge da presentarsi dal Governo entro un breve termine nella presente Sessione.

Ciò posto, l'onorevole Cavallotti comprenderà che, attese le proporzioni che la questione può prendere, e che sono dimostrate dallo stesso suo eloquente discorso, ci sembrerebbe poco opportuno per lo stesso scioglimento della medesima, la quale non dovrebbe essere pregiudicata, di provocare al presente una deliberazione della Camera indipendentemente da un'ampia discussione. D'altra parte l'onorevole Crispi ha già annunziato in questa stessa seduta che egli intende di presentare su questo argomento un disegno di legge di sua iniziativa. È in questa occasione già preannunziata che la questione stessa potrà essere meglio discussa.

Egli è per queste considerazioni che noi preghiamo l'onorevole Cavallotti, come abbiamo pregati i proponenti degli altri ordini del giorno, di ritirare il suo; tanto più che egli stesso, l'onorevole Cavallotti, nel suo discorso ha fatto giustissime considerazioni colle quali ha dimostrato la grande connessità che esiste tra la questione dell'indennità ai deputati, e quella delle incompatibilità parlamentari, perchè ha dimostrato che vi sono deputati i quali vengono implicitamente ad essere indennizzati, e deputati che non lo sono, col che ha messa in sodo la grandissima affinità e connessione che vi è tra l'una e l'altra questione, ragione per cui non sarebbe conveniente di risolverle separatamente. Per questi motivi io spero che, nell'interesse di non far ritardare l'approvazione della legge, che gli sta tanto a cuore, anche l'onorevole Cavallotti, come tutti gli altri che in questa seduta propo-

sero ordini del giorno, vorrà ritirare la sua proposta.

PRESIDENTE. Onorevole Cavallotti, mantiene o ritira il suo ordine del giorno?

CAVALLOTTI. Io veramente avrei preferito che l'onorevole guardasigilli, il quale intorno alle indennità ha espresso così chiaramente e con sì giuste parole il suo pensiero nella memorabile relazione sulla riforma elettorale, avesse con qualche parola riaffermato qui ora quel pensiero, e quella opinione, come opinione del Governo, offerendo così nuovo esplicito pegno di coerenza tra le parole e i fatti. Ma siccome, conoscendolo, di questa sua coerenza non dubito, così soltanto in questo senso io prendo atto formale delle parole dell'onorevole guardasigilli, cioè che alla presentazione che l'onorevole Crispi farà di un progetto di legge in proposito nel più breve termine avanti la chiusura della presente Sessione, da parte del Governo non sorgerranno ostacoli, e che l'opinione del Governo rimarrà quale nella relazione è consegnata. E in questo senso considerando le parole dell'onorevole guardasigilli come un pegno formale, ritiro il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo ritirato l'ordine del giorno dell'onorevole Cavallotti, non rimane altro che a discutere e votare l'articolo 1 del disegno di legge così concepito:

« Agli articoli 44, 45, 65, 69, 74, 75, 77, 80 della legge elettorale in data delli 22 gennaio 1882, n° 593, serie 3ª, sono sostituiti i seguenti: » questo articolo non fu ancora discusso e votato.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti questa intestazione che comprende tutti gli articoli che abbiamo votati.

(È approvata.)

« Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare in testo unico la legge elettorale 22 gennaio 1882, n° 593, serie 3ª, colle modificazioni introdotte dalla presente legge. »

(È approvato.)

Ora passeremo alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè approvato; però prego gli onorevoli deputati di venire a deporre il voto nell'urna di mano in mano che saranno chiamati, altrimenti sospendo la votazione. (*Molti deputati si affollano verso le urne*)

Prego gli onorevoli deputati di prendere i loro posti.

Si procede alla chiama.

QUARTIERI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1882

a scrutinio segreto sul disegno di legge intorno allo scrutinio di lista.

Presenti e votanti	343
Maggioranza	172
Voti favorevoli	200
Voti contrari	143

(La Camera approva.)

ANNUNZIO DI UN DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO GIERA E ALTRI.

PRESIDENTE. L'onorevole Giera con altri colleghi hanno trasmesso alla Presidenza un disegno di legge di loro iniziativa che sarà poi mandato agli uffici perchè ne ammettano la lettura.

DISCUSSIONE SULL'ORDINE DEL GIORNO.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fortunato sull'ordine del giorno.

FORTUNATO. Io prego l'onorevole presidente e la Camera di volere, nella seduta di domani, far precedere la discussione di qualche altra legge alla legge comunale e provinciale. Usciamo da queste fatiche d'Ercole (*Si ride*) e mi sembrerebbe più opportuno discutere i provvedimenti militari (*No! no!*), ovvero il disegno di legge sui terreni paludosi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di San Donato.

DI SAN DONATO. Io sono perfettamente d'accordo coll'onorevole Fortunato; e a questo proposito, per un sentimento umanitario, io mi permetto di ricordare alla Camera che abbiamo all'ordine del giorno da oltre 5 mesi un disegno di legge per un trattamento di riposo agli operai permanenti della marineria, e ai lavoranti avventizii di essa. Questo disegno di legge, come la Camera ricorda, fu presentato d'iniziativa parlamentare, preso in considerazione, e approvato dagli uffici. Nonostante, il ministro della marineria ne fece argomento di apposito disegno di legge che fu egualmente approvato dagli uffici, e che da molto tempo aspetta negli archivi della Camera il momento per essere discusso. Pregherei quindi l'onorevole presidente di volersene ricordare nella discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Leardi.

LEARDI. Pare a me che non si possa procrastinare la discussione della legge comunale e provinciale. Però credo che la Camera vorrà prendere qualche

vacanza. (*Voci. No! no!*) Ora non lo sappiamo; siamo troppo pochi per decidere. Io quindi proporrei che sull'ordine del giorno si decidesse domani.

PRESIDENTE. La Camera è sempre in numero per deliberare sinchè non si sia accertato il contrario.

LEARDI. Permetta, onorevole presidente, ammettiamo che sia in numero.

PRESIDENTE. Lo è.

LEARDI. Quindi, anche per riguardo ai nostri colleghi, mi pare che sia meglio differire questa decisione a domani quando si conoscerà quali sieno le condizioni della Camera. (*Rumori*)

Ad ogni modo, io odo qui a parlare di vacanze... (*No! no! a sinistra*)

PRESIDENTE. Ma che vacanze?

LEARDI. Scusino; io non le propongo. Io sono disposto a star qui finchè vogliono; ma se dobbiamo rimanere, credo necessario discutere e votare prima d'ogni altra la legge comunale e provinciale. Ma, ripeto, non mi pare questo il momento opportuno di deliberare, e credo che la Camera farebbe bene a differire a domani la decisione sull'ordine del giorno. (*Movimenti*)

PRESIDENTE. Ella sa che la Camera stabilisce ogni giorno l'ordine del giorno per la seduta successiva. Dunque adesso è proprio il momento di deliberare sull'ordine del giorno di domani. (*Sì! sì!*)

L'onorevole Nicotera ha facoltà di parlare.

NICOTERA. L'onorevole nostro presidente ha giustamente osservato che la Camera è sempre in numero per deliberare, quando non si fa domanda di accertare colla chiama se lo sia o no. Ed io m'inchino a quest'osservazione dell'egregio nostro presidente. Chiedo però agli onorevoli miei colleghi di guardare i banchi per giudicare se convenga prendere una deliberazione. Badate, o signori, che dobbiamo discutere le modificazioni alla legge comunale e provinciale, e che la Camera ha già deliberato di discuterle immediatamente dopo lo scrutinio di lista. Poi dobbiamo incominciare a discutere le leggi militari, ed altre leggi importanti. Per ora delle leggi militari ne abbiamo una sola...

Voci. No, non c'è!

NICOTERA. Ma ci è la relazione presentata.

PRESIDENTE. E si può iscriverla nell'ordine del giorno.

NICOTERA. Ora, sarebbe bene discutere questa prima legge, sperando che l'onorevole ministro della guerra risponda sollecitamente alle interrogazioni che gli sono state rivolte dalla Commissione, e così la Camera essere messa in grado di discutere gli altri importantissimi disegni di legge che si riferiscono alla quistione militare.

Ma quale sarebbe l'effetto che produrremmo sul

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1882

paese se per il santo carnevale (No! no! *a sinistra*), dopo il santo Natale, la Camera prendesse le vacanze? Signori, vi prego di pensarci sul serio; tanto più che questo non si è fatto quasi mai.

Voci a sinistra. Nessuno ci ha pensato.

NICOTERA. Ma si è detto che domani la Camera discuterà se debba prendere le vacanze (*No! no!*), ed è per questo che io ne parlo. Non è possibile di fare quello che suggeriva l'onorevole Leardi, cioè rimandare a domani la decisione sull'ordine del giorno. Se l'onorevole Leardi lo consentisse, si potrebbe mettere all'ordine del giorno di domani quello che ha indicato l'onorevole duca di San Donato, cioè il disegno di legge pel trattamento di riposo degli operai permanenti di marina e dei lavoratori avventizi di essa; e il disegno di legge per l'abolizione del contributo (ratizzi) pagato da alcuni comuni delle provincie napoletane.

Dopo, la Camera delibererà se potrà intraprendere la discussione dell'importantissima riforma della legge comunale e provinciale. Seguendo questo metodo sarebbe appagato il desiderio dell'onorevole Leardi, e nel tempo stesso la Camera avrebbe domani di che discutere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nanni.

NANNI. Io vorrei fare alla Camera la stessa preghiera che fu fatta dall'onorevole Nicotera. Siccome pare che per domani non si voglia intraprendere la discussione del disegno di legge per riforma della legge provinciale e comunale, io mi associo alla proposta dell'onorevole Nicotera di mettere nell'ordine del giorno di domani disegni di legge di minore importanza, fra i quali raccomando quello che è relativo all'abolizione dei ratizzi. È un disegno di legge d'interesse locale, ma di suprema giustizia, e che si raccomanda all'attenzione della Camera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Arbib.

ARBIB. Vorrei fare una proposta che credo atta a conciliare le diverse opinioni. A me sembra che si potrebbe domani omettere la seduta antimeridiana. Le sedute antimeridiane in fin dei conti rappresentano nulla più che un lavoro straordinario che la Camera fa in casi d'assoluta urgenza.

Ora che abbiamo votata la legge per lo scrutinio di lista, se abbiamo ancora argomenti gravissimi all'ordine del giorno, non abbiamo motivo di affrettarci tanto. Quindi rientriamo nella via normale; cominciamo da domani a non tenere che la seduta pomeridiana, e mettiamo in testa all'ordine del giorno per l'appunto quelle materie che si sarebbero dovute inscrivere nell'ordine del giorno speciale della seduta antimeridiana. Per tal modo, po-

tremo poi in seguito, se la Camera ritornerà su questo argomento, procedere normalmente nei nostri lavori.

PRESIDENTE. L'onorevole Plutino Agostino ha facoltà di parlare.

PLUTINO AGOSTINO. Io domanderei che, per domani, si mettessero all'ordine del giorno le leggi segnate coi numeri 4 e 6, che sono piccole leggi e non porteranno grande discussione. Domani poi si deciderà se si devono o no prendere le vacanze; e, se non si devono prendere, discuteremo le leggi importanti, cioè le leggi militari e la legge provinciale e comunale.

Oggi non si tratta che di stabilire l'ordine del giorno di domani.

Siccome usciamo da una discussione importantissima, si può per domani stabilire che si discutano leggi di minore entità come io propongo, e, se si vuole, accettando la proposta dell'onorevole Arbib, anche le interpellanze che dovevano discutersi nella seduta di domani mattina.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Sambuy ha facoltà di parlare.

DI SAMBUY. Io ho chiesto di parlare quando l'onorevole Arbib propose di omettere la seduta antimeridiana di domani. Ma, poichè vedo qui presente l'onorevole Mussi, che è il presidente del Comitato per il sale, io sono disposto a cedergli il mio turno.

PRESIDENTE. Onorevole Mussi ha facoltà di parlare.

MUSI. Io, per mia parte, accetterei la proposta dell'onorevole Arbib.

DI SAMBUY. No! no! Le ho ceduto il mio turno per combatterla. (*ilarità*)

PRESIDENTE. Doveva combatterla lei, onorevole Di Sambuy. (*Nuova ilarità*)

MUSI. Io mi permetto di osservare che oggi sciogliamo la seduta a ora molta tarda; e che domani, probabilmente, la interpellanza sul sale non esigerà molto tempo, perchè oramai siamo agli sgoccioli, e ci sarà dato finalmente di conoscere le deliberazioni definitive del Ministero.

Siccome noi non proponiamo niente di immediato, ci lusinghiamo sempre di avere una risposta favorevole. Questa lusinga sarà l'ultimo raggio di speranza che avvierà la mia vita parlamentare, probabilmente; ma, ad ogni modo, io prego l'onorevole Di Sambuy di non togliermela subito. Si dice che la speranza fugge i sepolcri; per ora abbiamo le urne, ma non i sepolcri. (*Si ride*) Io credo quindi che la proposta dell'onorevole Arbib possa essere conveniente; per essa, prima si definisce la interpellanza sul sale, e poi si passa a discutere alcuni disegni di legge non di grande importanza,

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1882

ma di interesse locale abbastanza vivo e dei quali hanno tenuto parola l'onorevole Di San Donato e l'onorevole Nicotera. Io non sono abbastanza competente per sapere quali leggi meritino la preferenza, e per questo ne rimetto al Ministero la designazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Sambuy.

DI SAMBUY. In omaggio alle ragioni addotte dal presidente del comitato per il sale, non farò più opposizione alla proposta dell'onorevole Arbib; trattiamo pure nella seduta pomeridiana la questione del sale. Io mi associo poi alla proposta dell'onorevole Nicotera; vorrei soltanto aggiungere questa osservazione. Non crede la Camera di mettere all'ordine del giorno anche il disegno di legge per la bonifica delle paludi e dei terreni paludosi? (*Rumori*) Questa mia proposta ha una ragione di essere e mi permetto di dirla. Certamente la Camera si troverà in numero per discutere la legge comunale e provinciale; ma quando si differisse questa importante ed umanitaria questione a dopo che sarà votata la legge comunale e provinciale, potrebbe darsi che allora la Camera non fosse più in numero, per prendere deliberazioni. E io spero che essa non vorrà sciogliersi, senza aver prima provveduto ad un interesse umanitario di questa natura.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cancellieri.

CANCELLIERI. Io farei una proposta più semplice: poichè mi pare che siamo quasi tutti d'accordo di non cominciare domani la discussione sulla riforma della legge comunale e provinciale, io proporrei di lasciare l'ordine del giorno come sta scritto dal n° 2 in poi, e cominciare a discutere le leggi molto importanti che sono all'ordine del giorno come quella per l'abolizione del contributo (ratizzi) nelle provincie meridionali, e via dicendo. Così non alteriamo punto l'ordine del giorno stabilito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ercole.

Voci. Eh! eh!

ERCOLE. Se la Camera entra nell'ordine di idee manifestate dall'onorevole Nicotera, io non ho nulla da osservare; ma se vuol discutere l'ordine del giorno, io mi permetto di rilevare che il disegno di legge iscritto nel n° 3 dell'ordine del giorno è di una urgenza straordinaria.

NICOTERA. È vero!

ERCOLE. E io pregherei la Camera di modificare il suo ordine del giorno in modo da iscrivere per primo il disegno di legge per modificazione delle leggi relative alla riscossione delle imposte dirette, e poi

gli altri disegni di legge proposti dall'onorevole Nicotera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Veramente io volevo dire press' a poco ciò che ha detto l'onorevole Ercole, poichè, se la Camera avesse ritenuto di rispettare l'ordine del giorno mantenendovi iscritta per prima la legge comunale e provinciale, che è di tanta urgenza ora che abbiamo modificato profondamente l'elettorato politico, io certamente non avrei osato di fare nessuna proposta; ma qualora la Camera deliberi in altro modo, io, a nome del presidente del Consiglio e anche del ministro delle finanze (che prima di partire mi ha di questo incaricato) pregherei la Camera di mettere per prima cosa nell'ordine del giorno la legge concernente la riscossione delle imposte dirette, la quale, come gli onorevoli deputati presenti ricorderanno, aveva nell'ordine del giorno un posto inferiore, ed è stata fatta passare innanzi or non sono molti giorni, appunto pel suo carattere di grande urgenza.

NICOTERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Mi pare che prima di tutto, ci sia da risolvere la questione se si debbano o no domani tenere due sedute.

Voci. No! no!

Altre voci. Sì! sì!

L'onorevole Arbib propone una seduta sola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicotera.

NICOTERA. Se il Governo non pensasse diversamente, io crederei che si potrebbe conciliare tutto, accettando la proposta dell'onorevole Arbib. Nell'istesso modo che io riconosco che non produrrebbe buon effetto se si prendessero le vacanze, riconosco pure che un po' di riposo dopo una travagliata discussione, non io, ma molti lo desiderano.

Si potrebbe quindi continuare, nelle sedute pomeridiane, e portare a termine la discussione sul sale; e poi passare alla discussione del n° 2: Modificazione delle leggi relative alla riscossione delle imposte dirette; poi il n° 3: Abolizione del contributo (ratizzi) pagato da alcuni comuni delle provincie Napolitane, e in fine il n° 4: Trattamento di riposo degli operai permanenti di marina e dei lavoratori avventizi di essa.

Io credo che la seduta sarebbe così spesa tutta.

PRESIDENTE. No! no!

NICOTERA. Ci avvanzerà tempo?

PRESIDENTE. All'opposto; la seduta non basterà:

per discutere tutti quei disegni di legge, per piccoli che siano.

NICOTERA. Tanto meglio; allora domani sera vedremo quando si dovrà discutere la riforma alla legge provinciale comunale.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, accetta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto la proposta.

PRESIDENTE. Dunque è proposto che domani mattina non si tenga seduta, come era stato deliberato.

Pongo ai voti questa proposta.

(È approvata.)

È anche proposto che l'ordine del giorno per la seduta di domani sia il seguente:

Seguito dello svolgimento delle interpellanze dirette al presidente del Consiglio, ai ministri delle finanze e di agricoltura e commercio, dai deputati Mussi, Cardarelli, Sanguinetti Adolfo e Luzzatti: e svolgimento di una interrogazione del deputato Incagnoli al ministro delle finanze.

Poi:

Modificazione delle leggi relative alla riscossione delle imposte dirette;

Abolizione del contributo (ratizzi) pagato da alcuni comuni delle provincie napolitane;

Trattamento di riposo degli operai permanenti di marina e dei lavoranti avventizi di essa.

Poi metteremo la riforma della legge provinciale e comunale, salvo in seguito a farle prendere il posto che la Camera vorrà assegnarle. (Sì! sì!)

Domani alle due seduta pubblica coll'ordine del giorno che ho letto.

La seduta è levata alle 7 50.

Ordine del giorno per la tornata di mercoledì:

(Alle ore 2 pomeridiane.)

1° Seguito della discussione relativa alle interpellanze dirette al presidente del Consiglio, ai ministri delle finanze, e di agricoltura e commercio dai deputati Mussi, Cardarelli, Sanguinetti Adolfo e Luzzatti: e svolgimento di una interrogazione del deputato Incagnoli al ministro delle finanze;

2° Modificazione delle leggi relative alla riscossione delle imposte dirette;

3° Abolizione del contributo (ratizzi) pagato da alcuni comuni delle provincie napolitane;

4° Trattamento di riposo degli operai permanenti di marina e dei lavoranti avventizi di essa;

5° Riforma della legge provinciale e comunale;

6° Bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi;

7° Aggregazione del comune di Bargagli al mandamento di Staglieno;

8° Aggregazione del comune di Brandizzo al mandamento di Chivasso;

9° Trasferimento della sede di pretura da Campi Salentino a Squinzano;

10. Conversione in legge del decreto 16 dicembre 1878 concernente la fondazione di due istituti femminili superiori in Roma e in Firenze;

11. Aggregazione dei comuni che costituiscono il mandamento di Montichiari al distretto notarile di Brescia;

12. Proroga dei termini fissati per la vendita dei beni incolti patrimoniali dei comuni;

13. Concessione alla società delle ferrovie sarde della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia da Terranova al Golfo degli Aranci;

14. Riordinamento dell'imposta fondiaria nel compartimento ligure-piemontese;

15. Facoltà al Governo di applicare alcuni consiglieri alle Corti di appello di Catania e Catanzaro;

16. Rinnovazione delle domande per trascrizioni, iscrizioni e annotazioni fatte nell'ufficio delle ipoteche di Messina;

17. Modificazioni ed aggiunte all'elenco delle opere idrauliche di 2ª categoria;

18. Provvedimenti relativi all'Associazione della Croce Rossa italiana pei malati e feriti in guerra.

Prof. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1882 — Tip. Eredi Botta.